



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

892^a seduta pubblica (pomeridiana)

giovedì 5 ottobre 2017

Presidenza della vice presidente Lanzillotta

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	19
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	39

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

(3-03870) - Apologia di fascismo in uno stabilimento balneare di Chioggia (VE)

PRESIDENTE	5
MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	5
RICCHIUTI (<i>Art.1-MDP</i>)	6

(3-03480) – Incendi raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi (PV)

PRESIDENTE	7
MANZIONE, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	7
BORIOI (<i>PD</i>)	8

(2-00382, con procedimento abbreviato ex articolo 156-bis del Regolamento, 3-02847, 3-02893, 3-03725 e 3-04031) – Modalità di gestione diritti d'autore da parte della SIAE

PRESIDENTE	9, 17
FUCKSIA (<i>FL (Id-PL, PLI)</i>)	9, 17
CESARO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>	12
PUPPATO (<i>PD</i>)	14
CRIMI (<i>M5S</i>)	15

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2017

ALLEGATO A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI..... 19

Interrogazione sulle squadre a cavallo della Polizia di Stato di Palermo..... 19

Interrogazione sull'apologia di fascismo in uno stabilimento balneare di Chioggia (Venezia)..... 21

Interrogazione sugli incendi nella raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia)..... 22

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, e interrogazioni sulle modalità di gestione dei diritti d'autore da parte della SIAE..... 23

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI..... 39**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione..... 39

Nuova assegnazione..... 40

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Mozioni..... 40

Interpellanze..... 42

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento..... 49

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta..... 50

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

Avverto che il senatore Giarrusso ha comunicato alla Presidenza di voler trasformare l'interrogazione 3-03743, concernente le squadre a cavallo della Polizia di Stato di Palermo, in interrogazione a risposta scritta, che prenderà il numero 4-08181.

Pertanto sarà svolta per prima l'interrogazione 3-03870 sull'apologia di fascismo in uno stabilimento balneare di Chioggia, in provincia di Venezia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Signora Presidente, onorevoli senatori, in relazione all'interrogazione della senatrice Ricchiuti, rappresento che il sopralluogo effettuato lo scorso 9 luglio dal personale della DIGOS presso il lido balneare Playa Punta Cana ha consentito di accertare la presenza di diversi cartelli, tra cui uno con la riproduzione di immagini di Benito Mussolini e altri con frasi del signor Gianni Scarpa, dipendente del citato lido, che invitavano gli ospiti all'ordine, alla pulizia e alla disciplina. Ulteriori verifiche effettuate sulla rete Internet hanno permesso di individuare anche un video della spiaggia, che riproduceva la voce dello stesso Scarpa mentre pronunciava frasi contro la democrazia.

Al riguardo evidenzio che l'ordinamento giuridico prevede - lo ricordo più a me stesso che a lorisignori - alcuni fondamentali presidi di legalità per la prevenzione e il contrasto di manifestazioni o comportamenti xenofobi e razzisti e, più in generale, contrari al divieto di riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Faccio riferimento innanzi tutto alla legge n. 645 del 1952, cosiddetta legge Scelba, e al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, cosiddetta legge Mancino.

Gli istituti delineati da tali normative sono oggetto di rigorosa e puntuale applicazione da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle forze di polizia. Ciò è avvenuto anche nel caso oggetto dell'interrogazione; il 10 luglio, infatti, il giorno successivo all'invio degli elementi acquisiti dalle forze di polizia in seguito al citato sopralluogo, il prefetto di Venezia ha adottato l'ordinanza, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con la quale è stata intimata al signor Scarpa l'immediata rimozione di ogni riferimento al fascismo contenuto in cartelli, manifesti e scritte presenti all'interno dello stabilimento, con contestuale ordine di astenersi dall'ulteriore diffusione di messaggi contro la democrazia.

Sempre nella stessa giornata, il signor Scarpa è stato sentito quale persona informata sui fatti dalla DIGOS e successivamente deferito in stato di libertà per il reato di apologia del fascismo, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 645 del 1952.

La comunicazione di notizia di reato ha portato all'instaurazione di un procedimento penale e il pubblico ministero titolare del fascicolo ha delegato la DIGOS medesima a effettuare ulteriori approfondimenti investigativi. Il rapporto della questura e l'ordinanza del prefetto di Venezia sono stati trasmessi al sindaco di Chioggia per le valutazioni di competenza del suddetto organo amministrativo in ordine all'eventuale revoca della concessione demaniale del lido Playa Punta Canna, rilasciata alla società Summertime Srl.

L'ente locale, nel segnalare che, dopo i fatti di luglio, sono stati eseguiti presso il lido in questione diversi sopralluoghi da parte della polizia locale e del personale degli uffici amministrativi, nel corso dei quali non è stata riscontrata la presenza di alcun comportamento illecito, né di forme propagandistiche antidemocratiche o inneggianti al regime fascista, si è riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito del procedimento penale in corso. Per completezza di informazione, aggiungo da ultimo che al riguardo si è appreso che la procura della Repubblica di Venezia, nella giornata di ieri, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale l'archiviazione del procedimento penale.

RICCHIUTI (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art. 1-MDP*). Signora Presidente, signor Sottosegretario, è notizia di queste ore che la procura della Repubblica di Venezia abbia chiesto l'archiviazione per il gestore della spiaggia di Chioggia dall'accusa

di apologia di fascismo. Penso che sia un grave errore, una drammatica sottovalutazione. Mi rivolgo alla magistratura veneziana e dico: «Ripensateci!».

La storia insegna che drammatiche sottovalutazioni di situazioni purulente e schifose come quelle dello stabilimento di Chioggia hanno portato a tragedie. Sottovalutare il pericolo non sarebbe prerogativa solo dei magistrati veneziani. Persino Alcide De Gasperi e Benedetto Croce nel 1922 votarono la fiducia al primo Governo Mussolini, pensando che i suoi modi ruspanti non fossero che folklore, salvo pentirsi per l'abisso di abiezione, morte e distruzione in cui il fascismo ci portò. Persino Papa Pio XI - il Papa della mia città, Desio - aveva detto che Mussolini era l'uomo della Provvidenza, salvo anch'egli ricredersi verso la fine del suo papato, quando era troppo tardi.

Ai magistrati di Venezia, che hanno chiesto l'archiviazione per il gestore della spiaggia di Chioggia, ricordo che il deputato Corsaro - corsaro di nome e di fatto, evidentemente - ha pesantemente insultato il deputato Fiano, che appartiene alla comunità ebraica di Milano, dicendo che le sue sopracciglia gli ricordavano un elemento anatomico. Questo è successo quest'anno, colleghi, non cinquant'anni fa. Devo anche ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 1970 ha ritenuto legittimi e compatibili con la libertà di opinione i reati di apologia e d'istigazione, a patto che le opinioni espresse non siano idonee a cagionare un pericolo concreto per l'ordine pubblico.

C'è qualcuno che pensa che il rigurgito di fascismo e di neonazismo non sia un pericolo concreto in Italia e in Europa? C'è qualcuno a cui è sfuggito il risultato elettorale in Germania? È vero che la sinistra nel suo complesso ha raccolto il 38 per cento dei voti, e che il partito di Angela Merkel è ancora maggioranza relativa con il 32 per cento. Ma l'estrema destra intollerante e xenofoba è entrata in Parlamento con il 13 per cento.

Il giornalista del quotidiano «la Repubblica», Paolo Berizzi, cui va tutta la mia solidarietà, che indaga sui fenomeni di diffusione di tendenze violente e intolleranti e che rispolverano il ciarpame fascista, è attualmente tutelato dal servizio di Polizia, in ragione delle minacce che ha subito.

Prendo atto della risposta del Governo, ma esorto il giudice per le indagini preliminari di Venezia a respingere la richiesta di archiviazione. Non intendo interferire - evidentemente - con la giurisdizione, ma richiamare l'attenzione dei nostri concittadini (compresi i magistrati) su una situazione molto pericolosa per le nostre istituzioni democratiche, che tutti siamo chiamati a difendere. Qualche volta, opinabili tecnicismi giuridici non sono una buona lente per giudicare la realtà cruda dei fatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03480 sugli incendi nella raffineria ENI di Sannazzaro de' Burgondi, in provincia di Pavia.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signora Presidente, con riferimento alle conseguenze dell'incidente verificatosi nella raf-

fineria di Sannazaro de' Burgondi in data 1° dicembre 2016, l'ENI ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico che, in seguito a tale evento, l'impianto Est è stato immediatamente fermato e isolato dal resto della raffineria. All'interno dell'impianto non si è verificata alcuna esplosione e l'incendio è stato significativamente ridotto e posto sotto controllo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza della società. Grazie poi al tempestivo azionamento di tutte le misure di sicurezza e prevenzione, tutti i lavoratori presenti nell'impianto sono stati allontanati. Sono infine stati trasmessi alle autorità competenti tutti i dati relativi al monitoraggio dell'aria.

In relazione alle conseguenze dell'incidente verificatosi in data 5 febbraio 2017, il giorno seguente la società ENI ha informato il Ministero dello sviluppo economico dell'assenza di conseguenze pregiudizievoli per la salute delle persone e l'ambiente, in quanto il fluido incendiato era gasolio già desolfurato e il fumo era rimasto contenuto all'interno del perimetro dello stabilimento. Ciò è stato successivamente confermato dai valori registrati dalle centraline interne allo stabilimento, che non si sono mostrati anormali.

Anche l'ARPA della Lombardia, con nota del 7 febbraio 2017, ha chiarito che, in seguito all'episodio, non sono stati registrati significativi incrementi di agenti inquinanti, con particolare riferimento al biossido di zolfo e ai composti organici volatili. Peraltro, neppure nella fase acuta dell'evento le concentrazioni di questi inquinanti hanno mostrato incrementi significativi.

Infine, in data 2 ottobre 2017, l'ENI ha fornito un aggiornamento in merito all'attività di ripristino dell'unità HDS2 coinvolta nell'incidente, tornata in funzione nei primi giorni di luglio 2017. La società ha comunicato di aver eseguito interventi di miglioramento e adeguamento della struttura, come l'installazione di nuova strumentazione di campo e l'implementazione di specifici piani di controllo, definiti a valle di un'apposita analisi di rischio condotta secondo la metodologia RBI (*risk based inspection*). È stata inoltre estesa la protezione passiva delle strutture con il riposizionamento di alcune tubazioni su un nuovo *rack* progettato e costruito in una zona perimetrale dell'impianto. Durante l'attività di taglio e ripristino dell'impianto stesso, non sono stati poi riscontrati fenomeni corrosivi.

Con riferimento ai controlli ambientali eseguiti da enti esterni, dall'attività svolta dalla commissione istituita dalla Regione Lombardia per svolgere un'ispezione straordinaria nella raffineria non sono emerse novità rispetto a quanto già comunicato dall'ARPA della Lombardia in data 7 febbraio 2017, come ho testé rammentato.

BORIOI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOI (*PD*). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Manzione per la risposta, che fotografa i riscontri acquisiti principalmente dall'ENI, poi confermati dall'ARPA della Lombardia. È intercorso ormai diverso tempo dal verificarsi dei due incidenti consecutivi, quello del dicem-

bre 2016, che ha provocato un incendio di proporzioni consistenti, e il successivo accenno di incidente, che per fortuna ha soltanto destato allarme, in quanto si è trattato di un boato notturno, che non ha provocato le conseguenze del primo.

Nell'esprimere quindi soddisfazione per questa parte della risposta, mi sento però di sottolineare che, quanto agli episodi verificatisi in quei due specifici incidenti, per quanto riguarda quell'impianto - che oltretutto, per la sua collocazione, interessa la Regione Lombardia, ma ovviamente ha ricadute significative sulla confinante Regione Piemonte - si percepisce da parte delle amministrazioni locali e delle popolazioni una sensazione di vulnerabilità. Ciò si assomma - come ho accennato nell'interrogazione - agli incidenti di cui abbiamo parlato oggi e al verificarsi di una serie di furti di benzina dall'oleodotto che diparte dalla raffineria che hanno causato sversamenti molto preoccupanti, poiché si sono avvicinati, attraverso le falde sotterranee, ad alcuni pozzi in una zona molto vocata all'agricoltura e quindi fortemente connotata da presenze irrigue.

In conclusione, esprimo la raccomandazione che quel sistema e quell'impianto vengano fatti oggetto da parte dell'ENI, anche su sollecitazione del Governo, di un monitoraggio costante per evitare una fenomenologia che a valle dà luogo, come il Sottosegretario ha puntualmente riferito, anche a riscontri che sono meno preoccupanti di quelli percepiti dai cittadini, ma che comunque configurano per quell'impianto una certa problematicità, considerata anche la particolare congiuntura internazionale. Infatti, quella è una grossissima raffineria che può anche essere oggetto di particolari attenzioni; naturalmente ci auguriamo che non si concentrino in quell'area e in nessuna parte del nostro Paese e in Europa, ma purtroppo sono episodi cui assistiamo frequentemente. Pertanto, signor Sottosegretario, esprimo questa raccomandazione ulteriore ringraziandola per la risposta.

PRESIDENTE. Seguono l'interpellanza 2-00382, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, e le interrogazioni 3-02847, 3-02893, 3-03725 e 3-04031 sulle modalità di gestione dei diritti d'autore da parte della SIAE.

Ha facoltà di parlare la senatrice Fucksia per illustrare tale interpellanza.

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Sottosegretario, innanzitutto ci tengo a ringraziarla, anche a nome degli altri sessantadue colleghi cofirmatari, per aver accettato il difficile incarico ricevuto dal Ministero dei beni culturali di rispondere ad una interpellanza - a procedura abbreviata - che giaceva in attesa di riscontro da ben cinquecentoventicinque giorni. Certamente meglio tardi che mai, seppure nel corso di questi lunghi giorni le situazioni riportate nell'atto che esporrò hanno prodotto - evolvendosi anche in peggio - seri danni ai titolari dei diritti che la SIAE tutelerebbe in via esclusiva in forza dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore.

Per questo motivo mi perdonerà se nell'esposizione dell'interpellanza aggiungerò nuovi motivi a sostegno delle medesime richieste all'epoca presentate e successivamente ribadite anche con altri atti di sindacato ispettivo.

Ci terrei innanzitutto a chiarire un concetto che pare sfuggire costantemente al Governo nella sede redigente delle norme in materia. La disciplina dei soggetti che gestiscono i diritti e dei titolari dei diritti stessi deve essere necessariamente elaborata tenendo in debita considerazione il ruolo degli utilizzatori delle opere tutelate. Sono gli utilizzatori che trasmettono le opere attraverso i canali radiotelevisivi, che organizzano rappresentazioni dal vivo e quant'altro, a versare i compensi alla SIAE per ottenere la licenza d'uso. Ebbene, la normativa di settore ha lasciato gli utilizzatori nell'incertezza, con il risultato che in moltissime occasioni le somme vengono accantonate e non versate per paura di sbagliare. Cosa devono fare gli utilizzatori quando si vedono recapitare una richiesta di pagamento da soggetti diversi dalla SIAE e, parallelamente, una lettera della SIAE che diffida dal pagare?

Il regime di monopolio della SIAE che, di fatto, dura da oltre centotrent'anni nel nostro Paese, poteva essere interrotto, aprendo le porte alla liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e delle licenze a esse connesse, recependo correttamente la direttiva 2014/26/UE, assicurando una piena attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2 di tale direttiva.

Una lettera dello scorso anno, sottoscritta da oltre trecento firmatari tra aziende, imprenditori, *startupper* e investitori italiani nel campo del digitale, esortò il Governo a liberalizzare il settore dei diritti musicali. E questo Parlamento, a più riprese e con più mezzi a disposizione (dalle proposte emendative agli ordini del giorno, dagli atti di sindacato ispettivo agli interventi in Aula), ha esortato il Governo ad indirizzare la propria azione verso una progressiva liberalizzazione. Al riguardo, ricordo che lo scorso 30 marzo 2016, nel corso di una audizione presso le Commissioni riunite 7ª e 14ª della Camera, il ministro Franceschini aveva dichiarato come nella direttiva non fosse presente alcuna indicazione su come i singoli Stati debbano organizzarsi, ma vengano riportati semplicemente alcuni principi che devono essere rispettati.

Una interpretazione certamente autorevole quella del Ministro, se non fosse che lo scorso 5 settembre 2017, a seguito di un incontro con la commissaria per il digitale Gabriel, lo stesso Ministro ha fatto marcia indietro, impegnandosi (anche attraverso una lettera inviata alla Commissione, che non disponiamo in visione) ad inserire nella prossima legge di bilancio un correttivo al decreto di recepimento della direttiva Barnier (decreto arrivato, peraltro, con più di un anno di ritardo, assicurando all'Italia una procedura di infrazione) che consentirà agli organismi di gestione collettiva di operare direttamente.

La scelta che è stata fatta, ovvero quella di assicurare la libera scelta del soggetto al quale affidare la gestione dei diritti, fatto salvo il monopolio riconosciuto alla SIAE, ha inevitabilmente prodotto incertezze giuridiche (è un po' come dire che si può mangiare qualsiasi tipi di frutta, ma poi comprare solo mele).

Si chiede pertanto al Ministero di chiarire, una volta per tutte, il regime applicabile a tutti gli utilizzatori che si trovino nella condizione di voler trasmettere o rappresentare opere non tutelate dalla SIAE. Dovranno questi versare i compensi ad un ente diverso, in violazione dell'articolo 180

della legge sul diritto d'autore? O dovranno non versare i compensi, in violazione degli articoli 12 e seguenti della stessa legge?

Sulla gestione della SIAE, il presidente Sugar, in audizione alla Camera dei deputati lo scorso 19 settembre 2017, ha riportato dei dati che dovrebbero descrivere un'entusiasmante ripresa della SIAE, mentre le lamentele degli associati restano inascoltate. A fronte di un miglioramento del bilancio e di costi di gestione mediamente più bassi delle consorelle europee (sono parole del presidente Sugar), e di norme che assicurerebbero la trasparenza degli organi amministrativi dell'ente, le modalità di gestione dei diritti d'autore e di relativa ripartizione presentano evidenti squilibri a danno degli artisti minori, con l'effetto che il 65 per cento degli artisti registrati alla SIAE, alla fine dell'anno, sostiene di percepire in ripartizione dei diritti meno di quanto versa all'ente per la quota di iscrizione, a vantaggio degli artisti e degli autori legati a *major* di rilievo.

Rimane inalterata un'altra situazione di fatto, ovvero quella dei ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato che vantano legami di famiglia o di conoscenza. A ciò si aggiungano i poco chiari investimenti che la SIAE intraprenderebbe, non si sa bene con quali somme, come quello citato dall'ADUC nei titoli della Lehman Brothers: oltre 40 milioni di euro andati in fumo. Tutte queste richieste sono rimaste inascoltate.

Nelle more della risposta del Governo, tuttavia, ben altri sono i segnali allarmanti sulla gestione della Società italiana autori ed editori. L'Autorità antitrust, infatti, ha avviato lo scorso 5 aprile 2017 un'istruttoria nei confronti della SIAE per accertare l'eventuale abuso di posizione dominante verso i nuovi attori entranti nel mercato e verso i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei diritti d'autore. Nel provvedimento dell'Antitrust vengono descritte talune condotte tenute dalla SIAE ed in particolare l'esercizio di pressioni di vario genere per dissuadere gli autori a conferire mandato, anche solo per taluni diritti o servizi, ad altre *collecting*.

Sembrerebbe inoltre che la SIAE starebbe minacciando e diffidando gli utilizzatori dal pagare a *collecting* diverse la quota parte di *royalty* loro spettanti, così da raccogliere anche i compensi spettanti ad autori o editori che non sono iscritti alla società, ed applicherebbe loro condizioni, economiche e non, diverse e più convenienti, determinando così ingiustificati vantaggi in favore di talune categorie di imprese, al fine di mantenerne in esclusiva i rispettivi compensi.

Dalla documentazione prodotta emerge che la SIAE eseguirebbe di prassi richieste di *fee* di iscrizione anche ad autori non iscritti ad alcuna *collecting* o non iscritti alla SIAE bensì ad altre *collecting*, oltre a frapporre enormi ostacoli alla risoluzione del mandato dell'autore, anche solo per alcune opere o alcuni diritti o categorie di diritti, così da disincentivarne il passaggio ad altre *collecting*.

Le chiedo, pertanto, di fornire a me ed ai colleghi cofirmatari un riscontro alle richieste sopra descritte ed alle altre riportate nei molteplici atti di sindacato ispettivo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente all'interpellanza testé svolta e alle interrogazioni.

CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, rispondo all'interrogazione della senatrice Puppato, in merito al recepimento della direttiva 2014/26/UE in materia di diritto d'autore, che è stata abbinata - come lei ha sottolineato - a interpellanze e interrogazioni analoghe presentate dalla senatrice Fucksia e dal senatore Crimi.

Naturalmente le questioni sono molteplici e necessitano di una sia pur breve - ma non sarà brevissima - ricostruzione dell'*iter* istruttorio percorso, che ha portato all'emanazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva n. 26 del 2014, prima richiamata, cosiddetta direttiva Barnier.

Preliminarmente occorre ricordare che la suddetta direttiva - recepita in Italia sulla scorta degli specifici criteri di delega fissati dalla legge n. 170 del 2016, all'articolo 20 - ha introdotto principi utili a operare la più completa armonizzazione di *governance* delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa e a favorire la diffusione della musica *online* attraverso la concessione di licenze multi territoriali. Essa ha sancito, tra gli altri, il diritto del titolare dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collettiva di sua scelta a gestire i diritti o le categorie di diritti per i territori di sua scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti; disposizione recepita all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35, in cui peraltro il legislatore italiano ha ricompreso anche le entità di gestione indipendente.

Occorre ancora considerare che la particolare conformazione dei diritti di autore e connessi, le peculiari caratteristiche dei servizi erogati dagli intermediari, connotati da elevati costi fissi e da contenuti costi variabili, oltre alla varietà delle forme espressive della creatività, hanno favorito in tutta Europa la costituzione di situazioni di monopolio legale, naturale o di fatto.

Che tali modelli economici siano tutti ugualmente legittimi e potenzialmente efficienti è un dato riscontrabile nella giurisprudenza europea e confermato dalla stessa direttiva 2014/26/UE, che non ha limitato gli Stati membri con riguardo all'attuazione dei modelli economici di gestione dei diritti.

Inoltre, pur qualificando l'attività di intermediazione come fornitura di un servizio, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che l'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE sulla libera prestazione di servizi non è applicabile alla materia dei diritti d'autore e connessi, per espressa esclusione operata dall'articolo 17 della stessa direttiva; ne consegue che la direttiva in parola, non essendo applicabile a questo tipo di servizi, non impedisce a una normativa interna di attribuire il monopolio legale del servizio a un ente.

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il legislatore italiano ha, in un primo momento, ritenuto prudente conservare una riserva legale in favore della SIAE per quanto riguarda l'attività di intermediazione dei diritti di autore, peraltro espressamente prevista dal legislatore in sede di emanazione dei principi di delega, e la totale liberalizzazione del mercato

della gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha posto fine al monopolio del Nuovo IMAIE.

In questo ultimo ambito - come è noto - a dimostrazione delle difficoltà incontrate, si è potuto registrare che la polverizzazione dei repertori e delle *collecting*, nonostante la regolazione amministrativa di dettaglio volta a disciplinare e riordinare la materia, ha determinato l'insorgenza di persistenti criticità, tra l'altro adesso richiamate dall'interrogante, che - si auspica - potranno trovare una risoluzione in forza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2017 e dell'adeguamento delle *collecting* dei diritti connessi ai principi di trasparenza e di *governance* richiesti dalla normativa vigente. In tal senso strategico appare il ruolo di vigilanza attribuito dall'articolo 40 del decreto n. 35 all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni.

Con riferimento ai presunti profili di possibile incompatibilità di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 35 con la direttiva 26 - come già espresso in altre recenti sedi e, in particolare, nella comunicazione effettuata il 12 settembre scorso da parte del ministro Franceschini e del sottosegretario per le politiche europee Gozi alla Commissione europea - a seguito dell'incontro svolto a Venezia il 4 settembre, nella consueta ottica di collaborazione con la Commissione europea che sempre ha contraddistinto il Governo italiano, è stata espressa - penso che questo sia importante - la volontà di presentare in Parlamento un imminente intervento legislativo puntuale, che possa migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema di gestione del diritto d'autore, al contempo raccogliendo certamente le istanze manifestate anche nelle interrogazioni riscontrate in questa sede - sono importanti come stimolo al Governo, che ha contezza della problema e voglia di trovare una soluzione condivisa - e volte a una liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti di autore.

In tale prospettiva, coerentemente con l'impianto generale e con l'articolo 5 della direttiva in parola, il Governo intende proporre al Parlamento una disposizione che consenta in Italia, a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti nel territorio dell'Unione europea, non aventi fini di lucro e costituiti su base associativa, di poter procedere direttamente alla raccolta dei diritti, oltre che alla rappresentazione dei propri associati, eliminando la riserva di legge in favore della SIAE ed effettuando gli opportuni correttivi alla normativa vigente che assicurino una effettiva concorrenza.

Relativamente alle denunciate inefficienze dell'ente, occorre innanzitutto evidenziare le nuove misure previste anche nel decreto legislativo n. 35, che definiscono una serie di stringenti criteri, una più serrata tempistica e forme di controllo più penetranti sulle attività di ripartizione, di riscossione, sull'impiego dei proventi e sui servizi offerti dagli organismi, nonché sulle modalità di distribuzione degli importi dovuti, al fine primario di garantire la piena trasparenza.

Si deve, inoltre, rilevare che a partire dal rendiconto di gestione del 2011 tutti gli esercizi della SIAE si sono chiusi in positivo e anche l'ultimo rendiconto di gestione approvato dalle amministrazioni vigilanti ha registrato un avanzo di 984.913 euro rispetto all'anno precedente. Certamente - co-

me lei, senatrice Fucksia, ha fatto notare - non è sufficiente, ma è un dato da tenere in considerazione insieme ad altri.

L'ente attualmente, ma anche e a maggior ragione alla luce delle svolte normative e competitive annunciate, è comunque già stato chiamato a conformarsi agli *standard* di *governance*, di efficienza e trasparenza previsti dalla direttiva e volti a garantire la migliore tutela dei titolari dei diritti.

Con riferimento alle richieste di istituire una Commissione ministeriale ovvero un tavolo tecnico, allo scopo di monitorare lo stato della SIAE, stanti le considerazioni sopra svolte sulle evoluzioni intervenute, in particolare in materia di trasparenza e controlli, atteso che l'ente è sottoposto, per effetto della legge n. 2 del 2008, alla vigilanza permanente e congiunta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di specifica competenza, a cui si aggiungono, a far data dall'11 ottobre prossimo venturo, le funzioni di vigilanza e ispettive affidate all'Agcom sul rispetto delle disposizioni normative (articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017), sembra opportuna una preliminare verifica delle ulteriori attività di controllo già in corso di implementazione.

In conclusione, in risposta ai senatori interroganti e interpellanti, si ritiene che il Governo abbia negli ultimi anni intrapreso importanti iniziative per una gestione efficiente e trasparente dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Si intende proseguire in questo senso, anche con l'intervento di ulteriore liberalizzazione preannunciato, proseguendo nel confronto con le istituzioni europee e con il Parlamento nazionale - in quest'ottica ben vengano sollecitazioni come quella di oggi pomeriggio - per disciplinare al meglio un settore tanto importante per la crescita economica e culturale del Paese, in considerazione della primaria esigenza di garantire pienamente la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

PUPPATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Cesaro per averci fornito molti riferimenti sull'azione che il Governo sta mettendo in campo, soprattutto nel corso dell'ultimo anno, per riuscire ad applicare nel nostro Paese la direttiva europea che vuole togliere quel vincolo monopolistico tutt'ora esistente, che aveva ragione d'essere quando è stato costituito nel 1880 - come ricordato dalla collega Fucksia - quando parlavano per noi De Amicis o Giuseppe Verdi. Ovviamente il mondo è cambiato molto da quel momento e certamente, signor Sottosegretario, lei non trova di fronte una persona che vede la liberalizzazione in sé come taumaturgica risolutrice di tutti i mali. Anzi, vorrei dire che, quando parliamo di previdenza e di diritti, dobbiamo prestare la massima attenzione. Ma l'interlocuzione che c'è stata con il Governo nel corso degli ultimi mesi ha portato all'evidenza il fatto che dobbiamo saper coniugare la necessità di garantire - così come prevede la disposizione europea - che i diritti d'autore possano essere allocati anche in ambiti al di fuori dell'Italia, e quindi diversi da quelli

obbligatorie e vincolanti fino ad oggi previsti all'interno della SIAE, con la scelta fatta giustamente dal Governo - e poi dal Parlamento attraverso un emendamento a mia prima firma, presentato insieme al senatore Ichino, approvato nel mese di settembre - che ha portato all'evidenza una prima, importante e progressiva modifica del sistema italiano, così antiquato e vetusto per l'aspetto relativo del vincolo, andando ad esentare progressivamente dall'obbligo del bollino SIAE, un retaggio in qualche modo anacronistico, anche per le modalità con il quale viene ancora applicato.

Ora si tratta - da un lato - di armonizzare la nostra disciplina ai diritti ordinati dall'Unione europea, a cui il nostro Paese appartiene a pieno titolo, e - dall'altro - di riuscire a mettere in campo un'attenzione in termini di apertura ad altre realtà che premono e che obiettivamente hanno la loro ragione per farlo, affinché effettivamente gli autori, gli scrittori, i cantanti e i musicisti italiani possano scegliere la migliore gestione possibile in relazione anche alle loro necessità future.

In conclusione, vorrei fare un appunto positivo: non solo per il fattore economico che lei ha registrato relativamente al bilancio della SIAE, abbiamo notato - e non potevamo non farlo - come nel corso in particolare degli ultimi tre anni vi sia stata un'evoluzione positiva in termini di efficientamento e di migliore trasparenza all'interno della SIAE, non sufficiente da sola a giustificare il mantenimento in vita di un'unica società per la gestione dei diritti. Va dato però atto che gli indirizzi del Governo e l'attenzione che ha posto alla gestione di SIAE stanno producendo questo tipo di scelte positive.

Ringrazio quindi il Governo per l'attenzione che sta mostrando e chiedo di accelerare per quanto possibile la piena armonizzazione del nostro diritto rispetto al tema dei diritti degli autori in relazione alla normativa europea. Il Governo avrà sempre, su questo fronte, una forte collaborazione da parte del Senato, che non a caso ha rappresentato con le tre odierne interrogazioni, che sono sottoscritte da molti colleghi, quasi la metà dell'arco parlamentare.

Questo vuol dire che la vicenda è all'attenzione di tutti noi e credo che ciò possa essere di buon auspicio per il futuro.

CRIMI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (*M5S*). Signor Sottosegretario, mi passi la battuta: ascoltando la sua risposta si può dire che per la SIAE la musica rimane sempre la stessa.

Sarebbe il caso che questo Governo e il Ministero dicessero chiaramente quali sono le intenzioni in merito alla cessazione del monopolio della SIAE, e non rimandassero la questione ancora una volta con promesse e parole, con i «faremo», «diremo» e «proporremo», come di fatto è successo con la comunicazione fatta dal ministro Franceschini a Bruxelles. Sembra che adesso vada tutto bene, ma in realtà è solo la promessa di un qualcosa che, tra l'altro, è soggetto alla votazione della legge di bilancio e, quindi,

non è detto che vada in porto. È bastato, però, per tranquillizzare momentaneamente l'Unione europea.

È importante rimarcare il fatto che esiste una distinzione netta tra gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente. È lì che nasce tutto. Dal decreto legislativo n. 35 del 2017, da lei citato, nel recepire la direttiva europea, ha introdotto la seguente precisazione: mentre la direttiva europea semplicemente dice che ogni titolare di diritto può rivolgersi a un qualunque organismo di gestione collettiva, voi avete tenuto a precisare «o a un'entità di gestione indipendente», distinguendo i due casi e facendo alla fine salvo quanto già disposto dalle leggi precedenti in merito al monopolio SIAE.

Quello che probabilmente si delinea dalle parole che oggi ho sentito pronunciare e che sicuramente verrà messo in campo è un mercato falsamente liberalizzato, perché non sarà aperta una liberalizzazione a tutte le aziende che operano nel campo, come quelle che conosciamo (Soundreef, Patamu e altre). Il mercato verrà aperto agli altri organismi europei di gestione collettiva, e di fatto non sarà liberalizzato, nell'ambito del quale gli organismi che oggi vivono in regime di monopolio sostanziale - come detto dallo stesso Sottosegretario - in Germania e negli altri Paesi potranno venire a fare il *collecting* in Italia. Ovviamente questo non succederà, perché le agenzie sorelle non si fanno concorrenza tra loro, avendo dei sistemi di collaborazione già consolidati nel tempo. Si tratta, quindi, di una falsa liberalizzazione. L'opportunità verrà invece negata agli operatori organizzati diversamente dalla SIAE, quelli che rappresentano gli artisti sulla base di mandati commerciali e, quindi, in forma non collettiva, i quali hanno portato avanti trasparenza e efficienza e, in molti casi, arrecato un beneficio più agli artisti che ad altro.

Quello che vediamo delinarsi, quindi, è il voler far sembrare che ci sarà un passo avanti, dando un po' un'illusione, senza intaccare il monopolio della SIAE. Gli artisti e gli utilizzatori che nei mesi scorsi hanno lasciato la SIAE - siamo a circa 8.000 - per le alternative da loro considerate più idonee, continueranno così a operare in una situazione di incertezza giuridica pressoché totale. Quindi, avremo, da una parte, la SIAE che intima di non pagare ad altri soggetti e, dall'altra parte, gli altri soggetti che chiedono i soldi per la raccolta. Questi fatti sono cronaca ormai.

Ad ogni modo, voglio rassicurarvi su un fatto. Tutti gli sforzi per mantenere il monopolio SIAE sono inutili: ormai le stalle sono state aperte e i buoi sono scappati. Gli autori hanno abbandonato la SIAE e sono già 8.000 coloro che si sono iscritti presso altri soggetti, tra cui personaggi di un certo rilievo. Inoltre, è in corso un procedimento antitrust contro la SIAE e nuovi procedimenti giudiziari possono essere nuovamente decisi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Concludo, signor Sottosegretario. Fino all'aprile 2016 il ministro Franceschini si è sempre dichiarato favorevole alla liberalizzazione del mercato. Poi, durante un'audizione alla Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ha dichiarato di aver cambiato idea. Questo è uno dei tanti quesiti che ci poniamo. Il Ministro dice che la società è tra le migliori d'Europa. Il gioiello di cui stiamo parlando è una società commissariata più volte, che

ripartisce compensi ad autori ed editori con un ritardo fino a diciottoventiquattro mesi; una società che più volte ha avuto un bilancio in rosso e che ha in gestione 280 milioni di euro di immobili, di cui non si comprende bene quale sia la finalità e il motivo. La società ha investito centinaia di milioni di euro di fondi di investimento anche all'estero e non è chiaro come vengono ripartiti i proventi degli immobili e investimenti. Se leggiamo le ordinanze di ripartizione di compensi a favore di autori ed editori, non troviamo traccia chiara dei meccanismi di ripartizione di quei proventi. Ci chiediamo se quei profitti e quel valore vengono redistribuiti con gli autori ed editori, e parliamo di un flusso di soldi molto importante (forse quello che genera oggi gli utili della SIAE).

Quando discuteremo la legge di stabilità, il Movimento 5 Stelle sarà lì a porre la lente di ingrandimento su questo tema insieme all'ampio arco parlamentare qui rappresentato. Gli artisti sanno che ci sono alternative e devono avere il diritto di scegliere.

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Sottosegretario, la ringrazio per la risposta data, ma non sono soddisfatta.

A oggi gli organismi di gestione collettiva hanno sottoscritto già degli accordi di rappresentanza in virtù dei quali SIAE raccoglie in Italia i compensi degli artisti stranieri, mentre all'estero le *collecting* come la SIAE raccolgono per gli italiani. Quindi, le previsioni prospettate sono di fatto già esistenti.

Le *collecting* straniere (come la francese SACEM, la tedesca GEMA, la spagnola SGAE e l'inglese PRS) hanno già in essere degli accordi tra loro in virtù dei quali il rapporto *one to one* con SIAE consente un'efficiente raccolta dei proventi degli artisti.

La modifica normativa, prevista anche in previsione della legge di bilancio, appare sinceramente una beffa, che segue il grave danno arrecato sia ai titolari dei diritti, sia agli utilizzatori. Il tema vero è invece redigere criteri oggettivi per stipulare accordi di rappresentanza equi e non discriminatori, anche per le entità di gestione indipendente e, comunque, nelle more, consentire che la raccolta dei compensi possa essere svolta non solo dai singoli autori, ma anche dagli aventi causa di questi, ivi esclusi gli enti di gestione indipendente.

Pertanto, la soluzione appare tutta in divenire e si spera che, con delle disposizioni di legge precise, si vada a sanare la situazione, in futuro, con uno specifico provvedimento, in riferimento anche agli utilizzatori. Allora la ringrazierò, signor rappresentante del Governo, e potrò dichiararmi soddisfatta, a concretezza raggiunta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 10 ottobre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 10 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

alle ore 11

I. Discussione di mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo

II. Discussione di mozioni sull'applicazione della direttiva Bolkestein

alle ore 16,30

I. Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Cosenza

II. Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatrice* GINETTI (*Relazione orale*) (2886)

III. Discussione dei disegni di legge:
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2681)
- PANIZZA. - Modifiche al codice civile, al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo (2211) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) - *Relatore* PAGLIARI (*Relazione orale*)

La seduta è tolta (ore 16,46).

Allegato A**INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI****Interrogazione sulle squadre a cavallo della Polizia di Stato di Palermo****(3-03743)** (16 maggio 2017)**Trasformata nell'interrogazione a risposta scritta 4-08181**GIARRUSSO, MORRA, DONNO, PUGLIA, SANTANGELO. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

risulta agli interroganti che la squadra a cavallo della Polizia di Stato di Palermo verserebbe in condizioni estremamente disagiate nonostante si tratti di un squadra di grande importanza, rilevanza e prestigio per la Questura di Palermo; essa effettua servizio di pattugliamento nelle aree verdi e nei parchi urbani svolgendo un servizio di prevenzione "ecologico" e assolutamente efficiente, come nel passato, presso le ville comunali quali Giardino inglese, villa Trabia, villa Giulia, villa a mare del Foro italico, parco Uditore, parco Cassarà ed in vaste aree come il parco della Favorita, in alcune aree del quale, in particolare, non si può accedere con mezzi meccanici, e la squadra a cavallo riesce a perlustrare i sentieri per un più minuzioso controllo del territorio;

il personale della squadra a cavallo di Palermo avrebbe spesso preso parte ad operazioni promosse dalla Questura atte ad effettuare controlli presso varie scuderie, alcune delle quali sarebbero risultate abusive e collegate al triste e diffuso fenomeno cittadino delle corse clandestine dei cavalli;

avrebbe inoltre effettuato servizio di rappresentanza in varie occasioni nella città di Palermo, nella provincia, in numerosi comuni dell'isola e, all'occorrenza, in tutto il territorio nazionale, soprattutto a Roma durante l'evento del Giubileo;

il reparto è ospitato dal 1987 presso una struttura del Comune ubicata all'interno della splendida riserva naturale orientata della Favorita e di monte Pellegrino, che è il parco intraurbano più grande d'Europa;

allo stato attuale il reparto sarebbe composto da 18 poliziotti e da 7 cavalli;

considerato che:

tra le numerose criticità relative alle condizioni in cui verserebbe la squadra a cavallo di Palermo si evidenzia: a) l'assenza di servizi igienici per il personale in servizio, in quanto, a causa del pericolo di crolli della struttura, i servizi igienici ed i locali docce sono inagibili: per usufruire dei servizi igienici occorrerebbe contattare una volante di Polizia ed essere accompagnati a circa un chilometro di distanza. A tal proposito l'amministrazione a-

vrebbe preteso, a propria tutela, una presa visione e sottoscrizione degli operatori affinché non venissero utilizzati i servizi igienici all'interno della struttura; b) l'inagibilità in più punti delle ex scuderie, in quanto nelle giornate di pioggia si determinerebbero infiltrazioni d'acqua; c) il luogo, adiacente alla selleria, dove precedentemente si procedeva alle attività di governo di mascalcia e preparazione dei quadrupedi per il servizio di pattugliamento attualmente non potrebbe essere più utilizzato; inoltre, il cancello d'ingresso del locale presenta funzionamento irregolare e quando piove si blocca; d) la staccionata del maneggio e recinzione del tondino sarebbero rotte; e) il mancato utilizzo per tutto il periodo estivo del maneggio e del tondino, perché non irrigabili in quanto sprovvisti di qualsiasi impianto o semplice tubo per bagnare il campo. Pertanto è impossibile far lavorare i quadrupedi perché si alza molta polvere e ciò renderebbe impossibile e pericolosa l'esercitazione sia per i cavalli che per i cavalieri; f) la non perfetta integrità del perimetro di recinzione; g) la mancata effettuazione di procedure di derattizzazione e di disinfestazione periodica. Sarebbe stata, inoltre, segnalata la presenza di escrementi, piume e carcasse di colombi nel controsoffitto e sul tetto dei locali adibiti al corpo di guardia; h) la carenza totale di cura degli spazi esterni dove le erbacce sono diventate arbusti e l'impianto elettrico sarebbe inadeguato e inefficiente, in quanto durante gli eventi piovosi andrebbe in cortocircuito, facendo scattare l'impianto salvavita. A causa di ciò gli operatori sarebbero rimasti al buio per ore; i) il faro centrale posto sul corpo di guardia sarebbe guasto da tempo;

infine, le condizioni in cui verserebbe la squadra a cavallo di Palermo, comprese le condizioni lavorative dei dipendenti, a parere degli interroganti sarebbero inammissibili e assolutamente inadeguate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se corrisponda al vero che la situazione in cui versa la squadra a cavallo di Palermo sia inadeguata e insostenibile, soprattutto considerando che il reparto ha competenze specifiche, anche se non esclusive, all'interno di un parco urbano di 400 ettari considerato uno tra i più grandi d'Europa, e che, a parere degli interroganti, sarebbe incomprensibile privare di una dotazione così importante;

quali urgenti provvedimenti di competenza intenda adottare, affinché sia tutelata la squadra a cavallo che opera a Palermo, città storicamente simbolo della criminalità organizzata, in quanto, a parere degli interroganti, rimuovere o depotenziare tale presidio di polizia rischierebbe di trasmettere un messaggio negativo circa i valori e l'impegno al rispetto della legalità e al controllo del territorio.

Interrogazione sull'apologia di fascismo in uno stabilimento balneare di Chioggia (Venezia)

(3-03870) (11 luglio 2017)

RICCHIUTI, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GUERRA. - *Al Ministro dell'interno* -

Premesso che:

da una recente inchiesta del quotidiano "la Repubblica", è risultato uno sconcertante episodio di apologia di fascismo;

il caso è quello di uno stabilimento balneare denominato "Playa Punta Canna" situato nel comune di Chioggia (Venezia), il titolare del quale, Gianni Scarpa, non solo ha riempito l'intera area dello stabilimento con cartelli e scritte che inneggiano al regime fascista, ne denigrano le vittime e addirittura offendono la memoria della Shoah, ma ha ripetutamente lanciato via altoparlante deliranti messaggi fascisti, razzisti e xenofobi;

lo stabilimento è divenuto luogo di ritrovo di fascisti e nostalgici di ogni tipo, con un concentrato di presenze e un clima corrivo e complice intollerabile per la Repubblica democratica nata dalla Resistenza;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

questo scempio è durato troppo a lungo e solo in seguito alla denuncia giornalistica c'è stata una tardiva attivazione delle competenti autorità di pubblica sicurezza e degli enti locali;

risulta inaccettabile il proliferare di "zone franche" in cui sono possibili manifestazioni di apologia del fascismo e comunque di stampo razzista, senza che, nonostante ripetute denunce in sede politica e parlamentare, la reazione da parte delle autorità amministrative e di governo sia stata tempestiva nell'opera di repressione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover disporre l'immediata chiusura dello stabilimento, per violazione dei divieti di apologia del regime fascista ("legge Scelba", di cui alla legge n. 645 del 1952) e di istigazione all'odio e alla discriminazione razziale ("legge Mancino", di cui al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993), ma anche per l'indefettibile necessità di tutelare la dignità della nostra democrazia e della nostra vita civile;

se non ritenga di dover intervenire, per sollecitare l'immediata revoca, da parte dell'ente locale, della concessione demaniale al titolare dello stabilimento.

**Interrogazione sugli incendi nella raffineria ENI di Sannazzaro de'
Burgondi (Pavia)**

(3-03480) (08 febbraio 2017)

BORIOI, ALBANO, CALEO, CIRINNA', STEFANO ESPOSITO, FAVERO, FABBRI, ELENA FERRARA, FORNARO, IDEM, MORGONI, ORELLANA, PUPPATO, VACCARI. - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 5 febbraio 2017, all'interno della raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), si è sviluppato un nuovo e preoccupante incendio, che ha interessato la cosiddetta isola 7, situata nella parte vecchia dello stabilimento; il fatto si è verificato alle ore 8.40 del mattino, quando un boato ha svegliato di soprassalto la popolazione residente, ancora fortemente scossa da un episodio analogo verificatosi presso lo stesso stabilimento solo 2 mesi fa circa;

infatti, il 1° dicembre 2016 un altro incendio, ancor più grave ed esteso, si era sviluppato all'interno della raffineria, determinando la distruzione di un intero impianto di recente installazione, esponendo la popolazione locale e quella residente nei centri limitrofi a seri rischi per la salute e arrecando danni all'ambiente di un'estesa area che interessa il territorio lombardo e piemontese, in particolare la provincia di Alessandria;

oltre ai gravi, inevitabili danni conseguenti a tali episodi, preoccupano anche quelli determinati dai reiterati furti di benzina dall'oleodotto, che dalla raffineria attraversa i territori della valle Scrivia alessandrina; le fuoriuscite di carburante durante i furti hanno infatti gravemente inquinato una vasta area, soprattutto nelle aree comprese tra Tortona e Castelnuovo Scrivia, compromettendo numerosi pozzi idrici utilizzati dall'agricoltura locale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, si siano attivati o intendano attivarsi per ottenere, con la massima sollecitudine, da ENI, dalle aziende sanitarie territorialmente competenti della Lombardia e del Piemonte, e dalle ARPA di entrambe le Regioni, tutte le informazioni relative agli effetti già riscontrabili, nonché quelli ipotizzabili in futuro, dei due richiamati incidenti, del 1° dicembre 2016 e del 5 febbraio 2017, sia relativamente alla salute dei cittadini, sia sull'ambiente;

in particolare, se non ritengano necessario di dover fornire notizie puntuali e certe sullo stato di salute dei lavoratori della raffineria e su quella dei cittadini tanto di Sannazzaro de' Burgondi quanto delle località circostanti, nonché sulla qualità dell'aria e delle altre risorse ambientali dell'area, in particolare per quanto riguarda i terreni e le acque utilizzate ai fini agricoli;

quali misure siano state disposte dalle autorità competenti per far sì che ENI adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il ripetersi di incidenti analoghi a quelli verificatisi di recente;

in considerazione dei numerosi e ravvicinati gravi episodi che hanno interessato il sito di Sannazzaro de' Burgondi, incidenti agli impianti e danneggiamenti alle risorse ambientali causati dalle manomissioni alle infrastrutture di distribuzione del carburante innervate sulla raffineria, se non ritengano di dover prendere atto della vulnerabilità del sistema gravitante intorno alla raffineria, e pertanto richiedere ad ENI l'adozione di un piano straordinario di messa in sicurezza del sito, sotto il controllo dell'autorità pubblica, necessario ai fini della sicurezza nazionale per tale tipologia di impianto;

se le autorità competenti a vigilare sull'adozione delle misure di sicurezza per la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro abbiano riscontrato anomalie o inadempienze da parte dell'azienda e se ritengano necessario incrementare ulteriormente le dotazioni di sicurezza a disposizione degli addetti o la loro formazione specifica.

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, e interrogazioni sulle modalità di gestione dei diritti d'autore da parte della SIAE

(2-00382 *p.a.*) (28 aprile 2016)

FUCKSIA, GIBIINO, ICHINO, CENTINAIO, VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, DI MAGGIO, PICCOLI, MARIN, BUEMI, GAMBARO, BATTISTA, ORELLANA, BIGNAMI, MAURIZIO ROMANI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, BENCINI, MASTRANGELI, PALERMO, SCILIPOTI ISGRO', MANDELLI, CARIDI, PICCINELLI, RIZZOTTI, FRAVEZZI, SIMEONI, LANZILLOTTA, DI BIAGIO, DEL BARBA, PEPE, PELINO, RAZZI, SCAVONE, LIUZZI, MAZZONI, MALAN, AURICCHIO, EVA LONGO, IURLARO, AMIDEI, CONSIGLIO, ARRIGONI, DALLA TOR, CONTE, TORRISI, PEZZOPANE, FAVERO, SOLLO, RICCHIUTI, SILVESTRO, PAGLIARI, MOSCARDELLI, LO GIUDICE, MINEO, BOCCHINO, CALEO, VACCARI, FLORIS, BERTACCO, CERONI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) veniva fondata il 23 aprile 1882 da un'assemblea composta da scrittori, musicisti, commediografi ed editori dell'epoca: del primo consiglio direttivo della Società italiana degli autori facevano parte nomi storici, quali Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Francesco De Sanctis ed Edmondo De Amicis;

regolamentata dalla legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore che, al titolo quinto, attribuisce alla SIAE in forma esclusiva, l'attività di interme-

diario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, la SIAE vanta un regime di monopolio, che, di fatto, dura da oltre 130 anni nel nostro Paese e che poteva essere interrotto, aprendo le porte alla liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e delle licenze a esse connesse, recependo la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno;

in particolare, l'art. 5, comma 2 della direttiva recita: «I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti. A meno che non abbia ragioni oggettivamente giustificate per rifiutare la gestione, l'organismo di gestione collettiva è obbligato a gestire tali diritti, categorie di diritti o tipi di opere e altri materiali protetti, purché la gestione degli stessi rientri nel suo ambito di attività»;

il 30 marzo 2016, nel corso di un'audizione presso le commissioni riunite VII e XIV della Camera, il Ministro in indirizzo ha dichiarato che nella direttiva non è presente alcuna indicazione su come i singoli Stati devono organizzarsi, ma vengono riportati semplicemente alcuni principi che devono essere rispettati. Perciò, la questione potrebbe trovare soluzione attuando una profonda riforma della SIAE e non procedendo verso la liberalizzazione, bloccando di conseguenza la possibilità a più società di competere sullo stesso terreno dei diritti d'autore che decideranno di scegliere i singoli autori, nonostante già dalla precedente Legislatura si era attestata la propensione verso la completa liberalizzazione del sistema, sull'onda degli scandali che hanno interessato la SIAE;

le critiche contro la SIAE, vanno dalla modalità di gestione dei diritti d'autore, ai bilanci in rosso, all'esercizio del monopolio in Italia. La ripartizione dei diritti d'autore presenta evidenti squilibri, poiché avviene attraverso logiche e dinamiche oscure, imperscrutabili ed inique: i criteri di ripartizione del diritto d'autore maturato, si basano infatti su un sistema 'a campione', aleatorio e facilmente manipolabile, dimostrabile dai dati diffusi secondo i quali il 65 per cento degli artisti registrati alla Siae, alla fine dell'anno, percepisce in ripartizione dei diritti meno di quanto versa all'ente per la quota di iscrizione, a vantaggio degli artisti e degli autori legati a *major* di rilievo;

da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 7 aprile 2016, emerge che la SIAE versa in profondo dissesto economico per oltre 900 milioni di euro. Tra i motivi del dissesto, come denunciava già nel 2012 Sergio Rizzo sul "Corriere della Sera", il carattere eccessivamente a conduzione familiare:

ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato vantano legami di famiglia o di conoscenza; i *benefit* connessi alle cariche; 189 cause di lavoro in 5 anni, che hanno colpito l'ente; la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili; il problema del pagamento degli assegni di quiescenza, che ha costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse; la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo, in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro, come scriveva "Libero" nel gennaio 2012; inoltre, l'Aduc, associazione di tutela dei consumatori, ricorda la vicenda dell'investimento della SIAE nei titoli della Lehman Brothers di oltre 40 milioni di euro andati in fumo, per cui le *royalty* incassate per conto dei titolari dei diritti, sono andate perdute;

l'Istituto "Bruno Leoni" ha elaborato uno studio dal quale è emerso che i costi e le inefficienze generate dal monopolio della SIAE nel nostro Paese producono uno spreco di oltre 13 milioni di euro l'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;

per risanare i conti e procedere all'elaborazione di un nuovo statuto, la SIAE è stata sottoposta a commissariamento nel 2011 (decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2011), sotto la guida di Gian Luigi Rondi, al quale è seguito il presidente e cantautore Gino Paoli che, dopo essere stato accusato di aver nascosto al Fisco 800.000 euro nella dichiarazione dei redditi del 2009 relativa al 2008, si è dimesso nel febbraio 2015, cedendo la presidenza a Filippo Sugar, figlio della cantante Caterina Caselli e del discografico Piero Sugar, egli stesso editore dell'omonima casa discografica "Sugar";

in sede di audizione presso la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, il 3 febbraio 2016, Filippo Sugar ha difeso la posizione monopolista della società nel settore dei diritti di autore e a vantaggio degli interessi discografici di famiglia, nonostante le disposizioni della direttiva 2014/26/UE, anche attraverso argomentazioni non veritiere, come emergerebbe da un articolo de "il Fatto Quotidiano", pubblicato l'8 febbraio 2016;

difendere il monopolio SIAE potrebbe non garantire la libertà di scegliere società di tutela alternative alla SIAE, poiché ne eserciterebbe comunque il controllo: un caso eclatante è rappresentato dalla lettera di manleva SIAE, che obbliga l'autore non iscritto alla SIAE, o i cui brani non sono depositati e perciò non soggetti a tutela della società, a presentare l'autocertificazione presso l'ufficio territoriale di riferimento, in cui attesta che il repertorio musicale non è depositato negli archivi SIAE, pagando alla società un corrispettivo per ogni esibizione dal vivo;

decidere di intraprendere un percorso che possa essere una via di mezzo tra il mantenere il monopolio SIAE e riconoscere piattaforme di gestione diverse dalla SIAE non è una soluzione, e gli autori legati alle *netlabel*, produzioni indipendenti o autoprodotte, non ne trarrebbero alcun riconoscimento professionale e vantaggi; in questo modo, andrebbero in perdita

le produzioni creative, artistiche e culturali cosiddette «dal basso», che al contrario andrebbero supportate e incentivate;

con una lettera aperta pubblicata su diversi organi di stampa, oltre 300 tra aziende, imprenditori, *startupper* e investitori italiani nel campo del digitale, esortano il Governo di liberalizzare il settore dei diritti musicali;

il mancato recepimento della direttiva citata determina, oltre al rischio di sottoporre l'Italia all'ennesima procedura di infrazione, una situazione di evidente incertezza che potrebbe comportare uno stallo del mercato dei diritti d'autore, con conseguenti danni, soprattutto per i titolari dei diritti;

pertanto, sono necessarie ed urgenti delle iniziative da parte del Governo per dare idoneamente attuazione alla direttiva,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo sui fatti esposti in premessa;

quali siano i motivi per i quali non abbia ancora assunto le iniziative di competenza per il recepimento della direttiva 2014/26/UE e se e quali iniziative intenda adottare per escludere una procedura di infrazione;

se non ritenga opportuno istituire un Tavolo tecnico per dare attuazione, in modo opportuno e adeguato, alle disposizioni della direttiva 2014/26/UE, in particolare, privando la SIAE del monopolio, affinché nel settore si operi concretamente in regime di concorrenza;

se non intenda istituire una commissione ministeriale volta a monitorare lo stato della SIAE, al fine di verificarne la gestione, le attività, nonché il funzionamento degli organi sociali, accertando, per quanto di competenza, eventuali responsabilità nel settore.

(3-02847) (17 maggio 2016)

PUPPATO, D'ADDA, IDEM, SOLLO, SCALIA, STEFANO, DALLA ZUANNA, LANIECE, COMPAGNONE, CUCCA, GINETTI, BERGER, MASTRANGELI. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è stata fondata il 23 aprile 1882 da un'assemblea composta da illustri scrittori, musicisti, comediografi ed editori dell'epoca: del primo consiglio direttivo facevano parte nomi storici quali Giuseppe Verdi, Giosuè Carducci, Francesco De Sanctis ed Edmondo De Amicis;

l'art. 180 della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore attribuisce in via esclusiva alla SIAE "l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di ese-

cuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate";

la SIAE agisce, dunque, in regime di monopolio da oltre 130 anni, nonostante l'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/26/UE, dal nostro Paese recepita, reciti che: "I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti";

di conseguenza, ben si sarebbe potuto, e dovuto, liberalizzare la gestione dei diritti d'autore e delle licenze, per dare la concreta possibilità ai titolari dei diritti di scegliere il proprio organismo di gestione, come correttamente prospettato già dalla XVI Legislatura;

considerato che:

il 30 marzo 2016 il Ministro in indirizzo, nel corso di un'audizione presso le Commissioni riunite VII e XIV della Camera, ha dichiarato che, a suo avviso, la direttiva si limiterebbe ad introdurre alcuni principi, in base ai quali sarebbe sufficiente una profonda riforma della SIAE e non necessaria la liberalizzazione del settore;

peraltro, si ipotizzava che il citato art. 5 autorizzasse *collecting society* europee ad operare in Italia, ma non disponesse l'apertura nel mercato interno; tale interpretazione determinerebbe, a parere degli interroganti, una chiara discriminazione per gli imprenditori italiani che volessero operare nel settore, che il Ministro ha giustificato con la necessità di tutelare la posizione degli autori più deboli;

appare chiaro, invece, che il monopolio SIAE non garantisca la libertà di scelta accordata dalla direttiva europea, tanto che gli autori non iscritti alla società, o i cui brani non sono alla stessa depositati, sono obbligati a presentare autocertificazione presso l'ufficio territoriale di riferimento, pagando alla società un corrispettivo per ogni esibizione dal vivo;

considerato inoltre che:

attualmente solo l'Italia e la Repubblica ceca mantengono un monopolio nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore;

la SIAE non è in grado di garantire i diritti degli autori ed editori, tanto che, come pubblicamente ammesso dell'ex presidente Assumma, nel 2009, ma il dato pare ancora attuale, visto il forte dibattito politico e mediatico sulla strutturale inefficienza della società, il 65 per cento degli iscritti ha percepito alla fine dell'anno, in riparto dei diritti d'autore, un importo inferiore rispetto a quello versato a titolo di quota annuale di iscrizione;

Filippo Sugar, attuale presidente della società, in un'intervista del febbraio 2010 su "la Repubblica" ha espressamente dichiarato che "La SIAE non è nata per garantire diritti a tutti", intendendo con tale affermazione sot-

tolineare la circostanza che la società non ha né vocazione, né possibilità di tutelare egualmente i diritti di tutti i propri iscritti;

in forza dell'attuale statuto della società, la *governance* dell'ente è retta da un meccanismo di voto per censo, secondo il quale godono di maggiori diritti coloro che ricevono compensi più alti, con la conseguenza che ad essere meno rappresentati sono proprio gli attori più deboli, con ciò contraddicendo quanto sostenuto dal Ministro e riportato in precedenza;

considerato, infine, che:

nel corso del proprio intervento, lo stesso presidente della SIAE ha più volte ribadito la circostanza secondo la quale, negli ultimi anni, la SIAE, avrebbe formato oggetto di una radicale attività di riorganizzazione che consentirebbe, oggi, di parlare di una "nuova SIAE" ed analoghe dichiarazioni ha rilasciato lo stesso Ministro nel corso dell'audizione;

tali dichiarazioni, tuttavia, appaiono smentite dai numeri dei bilanci SIAE;

il risultato d'esercizio 2014 è stato, infatti, sostanzialmente identico a quello del 2010 (l'esercizio precedente all'ultimo commissariamento della società): 3,3 milioni di euro nel 2010, contro 3,4 milioni di euro nel 2014;

se si guarda al margine operativo lordo, ovvero alla differenza tra il valore della produzione ed i costi di produzione, la situazione non cambia, anzi, peggiora. Nel 2010, infatti, la SIAE costava 23 milioni di euro in più di quelli che produceva, mentre, nel 2014, è costata, addirittura, quasi 27 milioni di euro in più di quelli che ha prodotto. Prima del commissariamento la società produceva quasi 177 milioni di euro, spendendone circa 200, mentre, nel 2015, ha prodotto 155 milioni di euro, spendendone 182;

tali numeri, come si è anticipato, appaiono smentire la tesi che la società abbia effettivamente formato oggetto di un processo di risanamento idoneo a far sperare che, nel futuro, possa riconquistare un'autentica posizione di efficienza;

tra i motivi del dissesto, già denunciati nel 2012 da Sergio Rizzo sul "Corriere della Sera", si evidenziano: il carattere eccessivamente a conduzione familiare (ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato vantano legami di famiglia o di conoscenza); i *benefit* connessi alle cariche; 189 cause di lavoro in 5 anni che hanno colpito l'ente; la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili; il problema del pagamento degli assegni di quiescenza che ha costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse; la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo, in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro, come scriveva "Liberò" nel gennaio 2012; inoltre l'Aduc, associazione di tutela dei consumatori, ricorda la vicenda dell'investimento della SIAE nei titoli della "Lehman Brothers" di oltre 40 milioni di euro andati in fumo, per cui le *royalty* incassate per conto dei titolari dei diritti, sono andate perdute;

quanto detto è confermato dall'istituto "Bruno Leoni", in uno studio del quale sarebbe emerso che le inefficienze della SIAE generano nel nostro Paese uno spreco di oltre 13 milioni di euro all'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;

neppure una soluzione intermedia sarebbe da prediligere, dato che gli autori legati alle *netlabel*, produzioni indipendenti o autoprodotte, non ne trarrebbero alcun riconoscimento o vantaggio professionale, continuando a scoraggiare proprio quelle produzioni "dal basso", che, al contrario, andrebbero supportate e incentivate;

la necessità di liberalizzare il mercato è sostenuta anche dalla società civile: oltre 300 aziende, imprenditori, *startupper* e investitori italiani hanno infatti esortato il Governo a liberalizzare il settore dei diritti musicali e numerosi artisti italiani (da ultimo, Fedez) hanno deciso di affidare la gestione e intermediazione dei propri diritti ad enti stranieri (in particolare, la "Soundreef" inglese);

quanto detto conferma l'evidente sfiducia nei confronti della SIAE e la necessità di recepire la direttiva 2014/26/UE, per evitare procedimenti di infrazione e inefficienze nel mercato, con conseguenti danni soprattutto per i titolari dei diritti,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se non ritenga necessario aprire il mercato di gestione dei diritti d'autore e delle licenze;

quali siano i motivi per i quali non abbia ancora assunto le iniziative di competenza per il recepimento della direttiva 2014/26/UE e se e quali iniziative intenda adottare per escludere una procedura di infrazione;

se risponda al vero che la SIAE abbia affidato ad un intermediario estero, denominato "Valeur Capital", o ragioni sociali simili, diverse centinaia di milioni di euro di diritti, in attesa di distribuzione di proprietà degli associati, e li abbia allocati in strumenti finanziari in giurisdizioni estere, tra cui il Lussemburgo e la Svizzera e se le commissioni pagate per tale servizio siano a valore di mercato e tracciabili fino al beneficiario ultimo;

se non ritenga di dover istituire una commissione ministeriale volta a monitorare lo stato, la direzione e l'attività della SIAE, per verificarne il corretto funzionamento, accertando, per quanto di competenza, eventuali responsabilità nella gestione della società.

(3-02893) (26 maggio 2016)

CRIMI, MONTEVECCHI, DONNO, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, TAVERNA, GIARRUSSO, BUCCARELLA, LUCIDI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, MARTON, AIROLA. -
Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo -

Premesso che:

la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nata nel 1882, opera come soggetto esercitante il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio dell'intermediazione sui diritti d'autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, che, all'articolo 180, attribuisce alla SIAE, in via esclusiva, "l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta e indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate";

tale situazione di monopolio, in capo alla SIAE, non ha, a giudizio degli interroganti, più motivo di esistere, tanto più in ragione dell'incompatibilità con l'ordinamento comunitario e con i principi di concorrenza che lo ispirano, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 2 della direttiva 2014/26/UE, recepita dal nostro Paese, in base al quale "I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti";

attualmente, d'altronde, gli unici Stati membri dell'Unione europea, che mantengono un monopolio stabilito e protetto da una legge nazionale nel mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore, sono solo l'Italia e la Repubblica Ceca. Poiché il monopolio vale solo sul territorio italiano, si genera una violazione dei principi fondamentali del libero mercato europeo, giacché una società fondata, in Italia, che conosca le necessità degli artisti italiani, non può competere con la SIAE, mentre una società estera potrebbe farlo;

i vincoli imposti dal regime monopolistico della SIAE risulterebbero, d'altra parte, non compensati da un'adeguata remunerazione in capo agli iscritti; infatti risulta agli interroganti che la gran parte di questi, con i diritti riconosciuti, non arriverebbe neppure a ripagarsi il corrispettivo della quota di iscrizione. Peraltro i ricavi ottenuti dalla SIAE, grazie agli autori "sotto soglia", non si fermano a quelli dovuti alle quote di iscrizione annuali, perché una parte importante di questi ricavi rimane nelle casse della SIAE, per essere ripartita tra gli autori dei circuiti principali. Ciò accade in ragione del fatto che le opere di questi autori non vengono distribuite nei circuiti principali, gli unici di cui si tiene in conto per la ripartizione finale dei proventi;

considerato che, a parere degli interroganti:

è importante evidenziare, a puro titolo esemplificativo, che per qualsiasi passaggio radio (a prescindere dall'emittente) si paga la SIAE, mentre la successiva ripartizione dei proventi viene effettuata monitorando il passaggio solo su poche radio principali. La redistribuzione risulta pertanto non equa e può accadere che i pochi artisti che passano nei circuiti principali paradossalmente alla fine riscuotano più di quanto realmente gli spettano, secondo una dinamica chiamata dagli studiosi del settore *rich gets richer*, in cui si

registra una progressiva polarizzazione tra chi ricava molto e chi non ricava nulla, spesso in maniera più marcata rispetto agli effettivi meriti individuali;

tale meccanismo appare, per di più, esasperato dall'attuale statuto della società, in base al quale la *governance* dell'ente è retta da un meccanismo di voto per censo, con evidente disparità tra i soci, portando poche persone a poter decidere a nome di tutti;

la quota di iscrizione per gli artisti, circa 280 euro per il primo anno e 150 euro per gli anni successivi, risulta essere una delle più alte in Europa e il meccanismo di ripartizione dei diritti d'autore appare farraginoso, antiquato e di difficile comprensione; infine, gli artisti iscritti si trovano vincolati nella scelta di come diffondere ed utilizzare le proprie opere, in quali contesti ed a quali condizioni economiche, al punto che è loro vietato concederne l'utilizzo gratuito, anche in eventi di beneficenza;

altro punto critico è dato dal fatto che un autore, una volta iscrittosi, è obbligato a depositare in SIAE tutte le opere da lui composte, senza poter, tra l'altro, scegliere la licenza di distribuzione più adeguata a quella particolare opera, giacché la SIAE contempla solo il *copyright* tradizionale, nonostante la citata direttiva europea del 26 febbraio 2014 imponga a tutte le società di gestione collettiva di lasciare ai propri iscritti libera scelta su quali licenze di distribuzione usare, comprese le licenze *creative commons*;

in ragione del contesto descritto emerge che, di fatto, la SIAE non sarebbe in grado di garantire i diritti degli autori ed editori, tanto che l'ex presidente, Giorgio Assumma, in un'intervista rilasciata a "Altroconsumo" il 23 aprile 2009 ha dichiarato che il 60 per cento degli iscritti ha percepito, alla fine dell'anno, in riparto dei diritti d'autore, un importo inferiore rispetto a quello versato a titolo di quota annuale di iscrizione. Tale dato pare ancora attuale, visto il forte dibattito politico e mediatico sulla strutturale inefficienza della società;

considerato inoltre che:

dal rendiconto di gestione 2015 emerge, a parere degli interroganti, una realtà assimilabile più ad una società finanziaria e di servizi che ad un ente pubblico economico, chiamato dallo Stato a difendere, in una posizione di straordinario privilegio, i diritti e gli interessi di autori ed editori. A riprova di ciò si riporta il dato, pubblicato il 14 settembre 2015 su "ilfattoquotidiano" *on line*, per il quale nel 2014 la SIAE ha speso oltre 182 milioni di euro per incassarne, a titolo di diritti d'autore, poco più di 524 milioni, appena un milione di euro in più rispetto all'anno precedente, ma oltre 30 milioni in meno rispetto al 2010. Il riparto tra gli aventi diritto, nel 2014, è stato di appena 460 milioni di euro. La SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), omologa francese della SIAE, nello stesso anno ha speso poco più di 150 milioni di euro per incassare oltre un miliardo e trecento milioni distribuendo, nello stesso anno, oltre un miliardo e cinquanta milioni di euro;

tali numeri, a giudizio degli interroganti, appaiono smentire la tesi, secondo cui la società sia stata oggetto di un processo di risanamento idoneo

a riacquisire un'autentica posizione di efficienza, tesi propugnata tanto dal presidente della SIAE (che, più volte, ha ribadito la circostanza secondo la quale negli ultimi anni la SIAE avrebbe formato oggetto di una radicale attività di riorganizzazione che consentirebbe, oggi, di parlare di una "nuova SIAE") quanto da analoghe dichiarazioni che ha rilasciato lo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

già nel 2012, in un articolo pubblicato il 26 giugno sul "Corriere della Sera", si evidenziavano tra i motivi del dissesto ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato, con legami di famiglia o di conoscenza, a parere degli interroganti sintomo di un carattere eccessivamente a conduzione familiare, i *benefit* connessi alle cariche, 189 cause di lavoro in 5 anni, la presenza di circa 605 agenzie sul territorio, che incassano poco e hanno dimensioni risibili, nonché il problema del pagamento degli assegni di quiescenza, che avrebbe costretto l'ente ad attingere dalle proprie casse e la decisione di immettere parte del proprio patrimonio immobiliare in un fondo in cambio della metà del valore per l'ammontare di 256 milioni di euro;

le criticità evidenziate sono state confermate da uno studio dell'istituto "Bruno Leoni", dal quale è emerso che le inefficienze della SIAE generano uno spreco di oltre 13 milioni di euro l'anno, che potrebbe essere agevolmente eliminato o, almeno, ridotto, liberalizzando il mercato;

considerato altresì che con sentenza del 27 febbraio 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea, come riportato negli estratti della sentenza della Corte (Quarta Sezione) si afferma che "se dovesse accadere che un tale ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri e qualora il raffronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, tale differenza dovrebbe essere considerata come l'indizio di un abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE";

considerato infine che:

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 30 marzo 2016, in audizione davanti alle commissioni riunite VII e XIV della Camera dei deputati, in occasione dei lavori relativi al recepimento della citata direttiva 2014/26/UE, ha dichiarato che, dopo aver all'inizio del suo mandato ritenuto che il mercato andasse effettivamente liberalizzato, si sarebbe poi autonomamente ricreduto, pervenendo alla conclusione che il "monopolio" della SIAE vada difeso, perché rappresenterebbe, tra l'altro, un'eccezione che il resto d'Europa ci invidierebbe;

anche a seguito della citata dichiarazione, centinaia di artisti e imprenditori della musica hanno lanciato la campagna *social* su "Twitter", con l'*hashtag* "Franceschiniripensaci",

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in relazione ai fatti esposti in premessa;

se non ritenga necessario assumere iniziative per liberalizzare, al più presto, il mercato del diritto d'autore, sottraendo allo Stato il monopolio legale esercitato tramite la SIAE, così come richiesto dalla società civile e da numerosi artisti italiani, da ultimo il cantante Fedez, che hanno deciso di affidare la gestione e intermediazione dei propri diritti ad enti stranieri.

(3-03725) (09 maggio 2017)

FUCKSIA, CERONI, STEFANO, BATTISTA, GIUSEPPE ESPOSITO, QUAGLIARIELLO, MASTRANGELI, BERGER, URAS. - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

lo scorso 1° marzo 2017 è stato presentato al Ministro in indirizzo l'atto di sindacato ispettivo 4-07084 avente ad oggetto la necessità di chiarimenti in relazione al recente decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/26/UE, cosiddetta direttiva Barnier, in materia di società di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi;

dall'adozione dello schema di decreto attuativo è emersa la grave difficoltà, evidenziata anche prima che lo stesso venisse approvato in via definitiva, da parte dei titolari dei diritti di scegliere liberamente un organismo alternativo, stante il monopolio confermato alla SIAE, che prevede, tra l'altro, il diritto esclusivo di riscossione dei proventi che derivino dallo sfruttamento delle opere degli autori nel territorio italiano a causa della previsione di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore;

tale difficoltà si riverbera altresì sugli utilizzatori delle opere che sono posti nella condizione di non sapere come comportarsi in relazione ai pagamenti relativi ai predetti sfruttamenti, essendosi creata la situazione in cui autori stranieri o italiani che non hanno dato mandato alla SIAE o ne hanno revocato i poteri non sono autorizzati a pagare a terzi soggetti, come appunto la SIAE priva di mandato specifico;

nelle more dell'adozione del decreto di recepimento della direttiva 2014/26/UE era stata più volte evidenziata la necessità di coordinare i testi normativi del nuovo decreto legislativo con la vigente legge sul diritto d'autore, non solo con riferimento al monopolio della SIAE *ex art.* 180, ma anche alle altre norme che con la nuova disciplina confliggono, in fatto ed in diritto, in particolare laddove un titolare del diritto che non abbia conferito mandato alla SIAE e sia rappresentato da una *collecting* dell'Unione possa incassare nel territorio italiano i proventi che gli competono per lo sfruttamento delle proprie opere;

ad oggi risulta che la norma abbia causato e stia causando gravi danni agli autori ed agli utilizzatori: ai primi in quanto non incassano quanto è dovuto loro; ai secondi che trattengono detti compensi nell'incertezza di come occorra procedere, minacciati da azioni legali dei titolari o di *collecting* terze diverse da SIAE che pretendono il pagamento degli sfruttamenti;

la 2ª Commissione permanente (Giustizia) con atto del 1º febbraio 2017, nel rendere parere positivo sullo schema di decreto legislativo (Atto del Governo 366), ha invitato il Governo a considerare in futuro l'esigenza di intervenire ulteriormente sulla normativa di settore, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all'impegno assunto dal Governo in precedenza in sede di esame della legge di delegazione n. 170 del 2016 con l'approvazione dell'ordine del giorno G/2345/24/14;

nel medesimo parere, il Governo è stato invitato a monitorare, nel rispetto della disciplina europea, la corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo II, Sez. IV, dello schema di decreto, al fine di assicurare la correttezza delle relazioni operative tra la SIAE e gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti stabiliti in altri Stati;

dopo la presentazione dell'interrogazione richiamata, è stato emanato il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2017 che fa salvo il monopolio della SIAE;

il testo dell'interrogazione, alla quale non è stata data oggi nessuna risposta, in violazione dell'articolo 153 del Regolamento del Senato, si intende integralmente riportato;

considerato che:

il decreto legislativo di recepimento della direttiva Barnier è intervenuto, modificando solo in parte la legge 22 aprile 1941, n. 633, senza, tuttavia, risolvere gli evidenti conflitti di norme che si sono creati;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato, il 5 aprile 2017, un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della SIAE per accertare l'eventuale abuso di posizione dominante verso i nuovi attori entranti nel mercato e verso i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei diritti d'autore ai sensi dell'art.102 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

nel provvedimento A508 dell'Autorità vengono descritte talune condotte tenute dalla SIAE ed in particolare l'esercizio di pressioni di vario genere per dissuadere gli autori a conferire mandato, anche solo per taluni diritti o servizi, ad altre *collecting* (cosiddetti diritti *in bundle*);

a quanto risulta, la SIAE, inoltre, starebbe minacciando e diffidando gli utilizzatori dal pagare a *collecting* diverse la quota parte di *royalty* loro spettanti, così da raccogliere anche i compensi spettanti ad autori o editori che non sono iscritti alla società, ed applicherebbe loro condizioni, economiche e non, diverse e più convenienti, determinando così ingiustificati vantaggi in favore di talune categorie di imprese, al fine di mantenerne in esclusiva i rispettivi compensi;

infine, la SIAE sembrerebbe determinata a pretendere accordi di rappresentanza reciproca da tutte le *collecting*, impendendone così l'attività di licenza diretta sul territorio italiano per il repertorio dei rispettivi artisti;

dalla documentazione prodotta agli interroganti emerge che SIAE eseguirebbe di prassi richieste di *fee* di iscrizione anche ad autori non iscritti ad alcuna *collecting* o non iscritti alla SIAE bensì ad altre *collecting*, oltre a frapporre enormi ostacoli alla risoluzione del mandato dell'autore, anche solo per alcune opere o alcuni diritti o categorie di diritti, così da disincentivarne il passaggio ad altre *collecting*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in forza delle disposizioni di legge che sottopongono la SIAE alla vigilanza del proprio dicastero e dell'Autorità garante, sia a conoscenza della situazione esposta e dei fatti contestati alla Società italiana degli autori ed editori dai *player* del mercato di riferimento;

se non ritenga di attivare le procedure ritenute più idonee ed urgenti volte a verificare la veridicità dei fatti esposti e di porre in essere ogni azione necessaria o utile a reprimere e sanzionare le relative condotte lesive dei principi di concorrenza, statuiti a livello comunitario oltre che nazionale;

se non ritenga di dover rispondere all'atto di sindacato ispettivo richiamato, chiarendo, anche in vigenza di decreto, quale sia la disciplina applicabile al caso di titolari dei diritti che non siano iscritti presso la SIAE e che abbiano deciso di affidare la gestione dei propri diritti ad altri soggetti, che non abbiano sottoscritto con la SIAE un accordo di rappresentanza.

(3-04031) (03 ottobre 2017) (già 4-07084) (01 marzo 2017)

FUCKSIA, URAS, QUAGLIARIELLO, GAMBARO, CERONI, GIBIINO.
- Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo -

Premesso che:

il 26 febbraio 2014, è stata adottata dal Parlamento europeo e del Consiglio la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno, cosiddetta direttiva Barnier, il cui termine di recepimento era previsto entro il 10 aprile 2016;

in relazione al mancato recepimento nei tempi prescritti, il 30 maggio 2016 è stato notificato l'avvio di una procedura di infrazione, di cui è stata data comunicazione alle Camere con lettera del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei del 9 giugno 2016, con riferimento alla quale, con lettera del 30 giugno 2016, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso alle Camere la relazione prevista dall'art. 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

la relazione ministeriale ricorda che il riferimento alla direttiva 2014/26/UE contenuto nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2014 (AS 1758) è stato soppresso nella seduta della 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato del 25 marzo 2015, in ragione della necessità di approfondire la portata da attribuire all'art. 5 della direttiva, attraverso il quale il legislatore europeo ha sancito il diritto del titolare dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collettiva di sua scelta a gestire i diritti o le categorie di diritti per i territori di sua scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza e stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti, inteso da taluni come indirizzo univoco per l'abolizione dei monopoli legali;

la direttiva è stata poi reinserita nell'allegato B del disegno di legge di delegazione europea 2015 (AC 3540) e, in relazione ad essa, durante l'esame alla Camera, sono stati individuati specifici criteri di delega. Con riferimento agli stessi criteri, la relazione ricorda che, nella fase precedente la definitiva approvazione da parte del Senato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), il 1º giugno 2016, ha formulato osservazioni ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, volte a promuoverne una revisione più coerente con la direttiva e con la disciplina inerente alla concorrenza, a garanzia e tutela degli autori ed utilizzatori, nonché con riguardo alla posizione della SIAE;

in particolare, l'Agcm ha rilevato: "che in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà d'iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l'obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l'incumbent senza discriminazioni. Il regime di riserva delineato dall'articolo 180 LDA, peraltro, esclude la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola. È pertanto compito del Legislatore italiano individuare criteri di attuazione della Direttiva compatibili con un adeguato grado concorrenziale del mercato interno, che garantiscono, nel contempo, la concorrenza fra una pluralità di collecting societies stabilite nel territorio italiano e un'adeguata tutela dei titolari dei diritti";

l'Autorità ha inoltre rilevato che: "appare evidente che tale riforma debba essere accompagnata da un ripensamento dell'articolazione complessiva del settore, al fine di garantire una tutela adeguata agli autori nonché agli utilizzatori intermedi e finali. In tale prospettiva, l'intervento di liberalizzazione dovrebbe essere integrato da una riforma complessiva delle modalità di intermediazione dei diritti delineate dalla LDA, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e della funzione della SIAE nel mutato contesto";

la relazione ministeriale evidenzia che il dibattito sembra aver trovato un punto di equilibrio nell'approvazione al Senato, il 22 giugno 2016, dell'ordine del giorno 0/2345/24/14, che ha impegnato il Governo a prevedere-

re, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all'Agcm osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva, ad istituire procedure appropriate per monitorarne il rispetto, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell'apertura dell'attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, a individuare la migliore delle soluzioni per garantire il libero mercato dei servizi di tutela dei diritti d'autore, la loro efficienza e la maggiore solvibilità delle agenzie che li svolgono;

lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Bar- nier è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 dicembre 2016 ed è stato trasmesso alle Camere per il parere su atti governativi in data 16 dicembre 2016;

le Commissioni permanenti 2ª (Giustizia) del Senato della Repubblica e VII (Cultura, scienza e istruzione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati hanno reso i rispettivi pareri formulando talune osservazioni, tra le quali l'invito esplicito al "Governo a considerare in futuro l'esigenza, sottolineata nel parere formulato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e inviata al Parlamento ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all'attuazione della direttiva in titolo, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore, nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all'impegno assunto dal governo in sede di esame della legge di delegazione n. 170 del 2016 con l'approvazione dell'ordine del giorno G/2345/24/14";

considerato che:

ad oggi il Governo non ha ancora adottato il decreto di recepimento della direttiva 2014/26/UE, sebbene, sia a livello nazionale che internazionale, siano sorte nuove realtà imprenditoriali e non attive nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore e connessi, che necessitano di una regolazione chiara, in considerazione della previsione di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (o LDA);

l'assenza di una chiara normativa di riferimento che disciplini gli obblighi di detti soggetti, così come degli utilizzatori nei confronti dei titolari dei diritti, che scelgano o abbiano scelto di essere rappresentati da soggetti diversi dalla SIAE e non riescano, dopo tale scelta, ad incassare i proventi che derivino dallo sfruttamento delle loro opere nel territorio italiano, sta avendo rilevanti ripercussioni sul mercato;

è richiesto al momento uno sforzo interpretativo del combinato disposto degli articoli 180, 185, 186 e 187 della LDA, in relazione alle richieste di soggetti mandatari di titolari dei diritti, che operino all'interno del territorio dell'Unione ed ivi compreso il territorio italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti ed in special modo degli effetti ostativi che tale incertezza giuridica circa il regime applicabile produce, nelle more del decreto, all'interno del mercato;

se e quali attività di indagine e di verifica, nell'ambito delle proprie competenze, intenda porre in essere per appurare le ragioni della mancata sottoscrizione di accordi di rappresentanza tra SIAE ed altre *collecting society* comunitarie, situazione che sta determinando una grande incertezza per il mercato di riferimento, con ricadute negative innanzitutto per i titolari dei diritti, che rischiano di non vedersi riconosciuti compensi sui propri diritti;

se non ritenga opportuno di dover chiarire agli utilizzatori, tramite l'atto che riterrà più idoneo, la normativa applicabile al caso di titolari dei diritti, che non siano iscritti presso la SIAE e che abbiano deciso di affidare la gestione dei propri diritti ad altri soggetti, che non abbiano sottoscritto con la Società italiana autori ed editori un accordo di rappresentanza .

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Bubbico, Candiani, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Gotor Facello, Mangili, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Paglini, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Santangelo e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Biasi, per attività della 12ª Commissione permanente; Scilipoti Isgrò, per attività della 13ª Commissione permanente; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Donno Daniela, Puglia Sergio

Disposizioni in materia di gestione e monitoraggio delle infezioni nosocomiali (2931)

(presentato in data 04/10/2017)

Senatori Puglisi Francesca, Capacchione Rosaria, Cirinnà Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, D'Adda Erica, Dalla Zuanna Gianpiero, Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, Filippin Rosanna, Ginetti Nadia, Lo Giudice Sergio, Lumia Giuseppe, Pagliari Giorgio, Padua Venera

Disposizioni in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale dall'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162-ter (2932)

(presentato in data 04/10/2017)

Senatori Romani Maurizio, Bencini Alessandra, Molinari Francesco

Modifiche al Codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di omicidio (2933)

(presentato in data 04/10/2017)

Senatori Ichino Pietro, Bencini Alessandra, Berger Hans, Bignami Laura, Bondi Sandro, Buemi Enrico, Collina Stefano, D'Adda Erica, Dalla Zuanna Gianpiero, Del Barba Mauro, Favero Nicoletta, Fucksia Serenella, Giannini Stefania, Idem Josefa, Lanzillotta Linda, Lepri Stefano, Maran Alessandro, Marino Luigi, Merloni Maria Paola, Palermo Francesco, Puppato Laura, Repetti Manuela, Romani Maurizio, Romano Lucio, Sangalli Gian Carlo, Santini Giorgio, Susta Gianluca

Disposizioni in materia di lavoro autonomo mediante piattaforma digitale (2934)

(presentato in data 05/10/2017)

Disegni di Legge, nuova assegnazione

*2ª Commissione permanente Giustizia
in sede referente*

Sen. Lumia Giuseppe

Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di misure a tutela dei testimoni di giustizia (809)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª e 2ª riun.

(assegnato in data 05/10/2017)

*2ª Commissione permanente Giustizia
in sede referente*

Sen. Gaetti Luigi ed altri

Nuove norme per la protezione dei testimoni di giustizia (2176)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità)

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª e 2ª riun.

(assegnato in data 05/10/2017)

Mozioni

CONSIGLIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE, nota come "direttiva Bolkestein", in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare qualunque attività economica, con alcune specifiche esclusioni, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di servizi;

la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i Comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;

l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, oltre ad introdurre, al comma 1, una procedura di gara per l'assegnazione delle licenze tra i potenziali candidati, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti;

con riferimento al commercio sulle aree pubbliche, la vigente normativa, equiparando la nozione di "risorse naturali" con quella di "posteggi in aree di mercato", ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza, non

sostenibile per la categoria, e per tutte le altre interessate dall'applicazione del medesimo decreto legislativo;

a tali criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;

il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5 dell'articolo 70, è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni, e soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della "professionalità acquisita". Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010;

l'intesa al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59, e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico, ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, stabilisce l'applicazione, in fase di prima attuazione, delle seguenti disposizioni transitorie: a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per 7 anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso; b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso; c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;

il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizioni di termini, convertito, con, modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 6, comma 8, ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al 31 dicembre 2018, ed ha stabilito l'obbligo per i Comuni di avviare, qualora non abbiano già provveduto, le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni, entro il 31 dicembre 2018, nel rispetto della normativa vigente;

il proliferare degli interventi legislativi ed in particolare l'adozione del decreto-legge n. 244 del 2016, hanno creato profonda incertezza per gli operatori di settore, sia rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, antecedente all'adozione del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale ha rimesso in discussione, con una forzatura, la natura delle concessioni stesse, sia in merito all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, arrecando un grave danno economico al settore in termini di riduzione di investimenti e di perdita di competitività; le problematiche che investono il commercio su aree pubbliche sono similmente riscontrabili in altri settori

economici del Paese soggetti all'applicazione della direttiva e del decreto legislativo, come le concessioni demaniali marittime, che sono state oggetto di una lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane circa la loro assoggettabilità alla procedura della gara pubblica,

impegna il Governo:

1) a chiarire, con apposita iniziativa normativa, che i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di "risorse naturali" e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

2) ad assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone;

3) a promuovere tavoli di confronto con le associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche, affinché siano al meglio risolte le problematiche da questi denunciate, anche al fine di mettere ordine nella normativa di settore per quanto concerne i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio dell'attività, prevedendo, a tal fine, un periodo di proroga delle concessioni in essere almeno fino al 31 dicembre 2020;

4) ad adottare opportune iniziative normative, al fine di chiarire che sono nulle le procedure di gara avviate dalle amministrazioni comunali prima del 31 dicembre 2018, esonerandole quindi dall'obbligo di avviare le procedure di selezione pubblica entro la medesima data;

5) ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie per fare in modo che le concessioni demaniali marittime siano estromesse dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, anche alla luce del fatto che le stesse si riferiscono a "beni" e non a "servizi".

(1-00844)

Interpellanze

DONNO, PAGLINI, GIARRUSSO, SERRA, PETROCELLI, PUGLIA, MARTELLI, SANTANGELO, BERTOROTTA, CASTALDI, NUGNES, ENDRIZZI, MORONESE, BUCCARELLA, BLUNDO, GAETTI, MONTEVECCHI, FATTORI, BOTTICI, TAVERNA, BULGARELLI, CRIMI, MORRA, MARTON, LUCIDI, CATALFO, MANGILI, COTTI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, GIROTTO, CIOFFI, AIROLA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali* - Premesso che:

la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, denominata direttiva "Habitat", contribuisce a salvaguardare la biodiversità e prevede la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico, denominati siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario;

ai sensi dell'art. 4, comma 1, della direttiva, "in base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti";

il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, "le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di *habitat* elencati nell'allegato A ed *habitat* di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000";

all'uopo, il menzionato decreto, all'art. 2, comma 1, lettera *m*), stabilisce che un sito di importanza comunitaria è un sito "che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di *habitat* naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione";

di converso, all'art. 2, comma 2, comma *m-bis*), un proposto sito di importanza comunitaria (pSic) "è un sito individuato dalle regioni e provincie autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea";

il comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato dispone che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento";

considerato che a quanto risulta agli interpellanti:

nel parere n. 1596 della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS (valutazione ambientale strategica) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare riguardante il progetto "Istruttoria VIA - Metanodotto di Interconnessione Grecia - Albania - Italia - Progetto Trans Adriatic pipeline, Tratto Italia", veniva riportato che "l'ipotesi D1 (San Foca) risulta l'alternativa migliore sotto i profili tecnico, ambientale e paesaggistico". Veniva, altresì, stabilito che "si evidenzia che in questa alternativa la tecnologia del microtunnel permetterà di ridurre al minimo le interferenze con la fascia litoranea (potenziali impatti sul turismo, sul paesaggio e sull'ambiente)";

con decreto n. 223 dell'11 settembre 2014, emanato dal Ministero dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri prot. DICR 0019634 dello stesso giorno, il TAP (Trans adriatic pipeline) riceveva giudizio favorevole di compatibilità ambientale;

tuttavia, la prescrizione A.5, indicata nel decreto ministeriale n. 223 del 2014, prevede che per la costruzione del *microtunnel* e delle opere connesse "dovrà essere realizzato uno studio dettagliato sulla consistenza spaziale e temporale della dispersione e deposizione di fanghi bentonitici e del materiale dragato, con l'impiego di modelli numerici idrodinamici di scenario, finalizzato alla definizione delle modalità e delle condizioni meteorologiche e climatiche ottimali per l'esecuzione dei lavori, al fine di proteggere il più efficacemente possibile le praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa e gli ecosistemi marini in generale". Inoltre, la medesima prescrizione stabilisce alla lettera e) che "per quanto riguarda la potenziale interferenza con le Praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa, oltre a fornire ulteriori dettagli sull'estensione della sedimentazione, dovranno essere definiti il limite temporale di sedimentazione e i valori limite di concentrazione dei solidi sospesi (fanghi bentonitici e sedimenti dragati) oltre il quale il grado di sofferenza delle praterie sia tale da compromettere il suo stato di salute";

la prescrizione A.6 prevede che è ammessa la realizzazione di uno scavo a sezione aperta solo limitatamente alla zona di transizione "adottando ogni accorgimento al fine di proteggere il più efficacemente possibile le adiacenti praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa". Alla lettera b) della citata prescrizione, inoltre, viene specificato che "l'exit point del microtunnel dovrà essere ubicato ad una distanza non inferiore a 50 m dalle ultime piante di Cymodocea nodosa";

la prescrizione A.7, visto che nell'area interessata dalla condotta "è stata individuata la presenza a grande scala di massicci corallini e aree con affioramenti di "biocostruzioni" (...), considerata la loro particolare valenza ambientale visto che gli stessi rappresentano le uniche e rarissime conformazioni naturali del Basso Adriatico ricche di microambienti e gradienti ecologici che tendono a favorire un aumento della biodiversità specifica nei popolamenti ittici", stabilisce che "prima di procedere a qualsiasi operazione sul fondale marino dovrà essere eseguita una specifica campagna per l'esatta individuazione morfologica e la mappatura delle stesse" prescrivendo inoltre "una ricerca approfondita sul censimento di tali affioramenti e sulla loro valenza ecologica";

la prescrizione A.8, inoltre, impone la conduzione di campionamenti di roccia e di sedimento sui massicci corallini e sugli affioramenti di "biocostruzioni" più importanti e indagini esplorative sui popolamenti bentonici, al fine di confrontare il loro stato *post ed ante operam*;

la prescrizione A.9 stabilisce che, in esito alle suddette indagini in sede di progetto esecutivo dovrà essere ridefinito il tracciato della condotta sottomarina, garantendo una distanza minima di sicurezza di almeno 50 metri da ogni massiccio corallino e affioramento di "biocostruzioni" più vicino;

considerato che a quanto risulta agli interpellanti:

nei giorni 14 e 15 giugno 2017, Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Puglia effettuava analisi in campo con il supporto nautico della Guardia di finanza, Reparto operativo aeronavale (nucleo sommozzatori BA-TA e sezione operativa navale di Otranto), finalizzate alla valutazione dello stato ambientale delle fanerogame marine nei pressi dell'*exit point* (e zone limitrofe) del gasdotto Trans adriatic pipeline;

secondo il documento contenente i dati preliminari trasmessi da Arpa Puglia, "dagli esiti delle ispezioni effettuate in situ dagli operatori subacquei di ARPA Puglia, così come da metodologia indicata nel Piano di Indagine è stata riscontrata la presenza di posidonia oceanica nei transetti 1, 2, 3, 8, 9 (...)", mentre "nei rimanenti transetti (4, 5, 6, 7) è stata invece rilevata la sporadica presenza di *cymodocea nodosa*";

è quindi innegabile la presenza nelle aree in oggetto di *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa* e coralligeno che sembrerebbero concorrere, insieme ad altre specie ivi ospitate, alla definizione degli *habitat* 1110, 1120* e 1170 di interesse comunitario, come individuati dalla direttiva "Habitat";

tra l'altro, nell'area adiacente alla zona di intervento si trovano due SIC: il più vicino "Le Cesine" IT9150032, è situato circa 2 chilometri a nord rispetto all'area di approccio a terra del gasdotto. Tale SIC si compone di una sezione *onshore* e di una *offshore*, quest'ultima designata per proteggere l'*habitat* prioritario 1120* "Praterie di *Posidonia oceanica*". Più a sud (a circa 3 chilometri) si trovano i SIC "Palude dei Tamari" e "Alimini", anch'essi protetti per via della presenza di praterie di *Posidonia*. Alimini si trova circa a 5 chilometri a sud dell'area d'ingresso del gasdotto. Pertanto, sulla base

delle attuali cartografie, sembrerebbe che, paradossalmente, la Posidonia presente dalle coste brindisine fino a quelle del sud Salento si interrompa in maniera innaturale proprio al confine amministrativo tra Vernole e Melendugno, per ricominciare a crescere al confine amministrativo tra Melendugno e Otranto, dove è individuato il SIC Alimini;

considerato inoltre che:

con atto di sindacato ispettivo 4-06915, pubblicato il 31 gennaio 2017, nella seduta 751, della prima firmataria della presente interpellanza, riguardante il parere VIA del progetto TAP, con particolare attenzione alla cartografia di riferimento, veniva segnalata un'evidente e anomala discrepanza con lo stato dei luoghi, proprio a largo delle coste di Melendugno (Lecce). Nello specifico, "la prateria di Posidonia, presente dalle coste brindisine fino a quelle del sud Salento, si interrompe in maniera innaturale proprio al confine amministrativo tra Vernole e Melendugno, per ricominciare a crescere al confine amministrativo tra Melendugno e Otranto". Sul punto, si sollevavano dubbi circa la corretta indicazione della Posidonia oceanica nella cartografia, "evitando, così la classificazione dell'area come SIC (sito di importanza comunitaria) marino e, dunque, come area protetta";

in data 12 aprile 2017, in risposta alla predetta interrogazione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabiliva che "dalle cartografie fornite dalla Regione Puglia l'area individuata risulta priva di praterie di posidonia oceanica con valenza conservazionistica, così come indicato nella mappatura condotta nell'ambito del progetto "Inventario e cartografia delle praterie di posidonia nei compartimenti marittimi di Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli e Taranto", redatto, tra l'altro, dalla Regione e dal CRISMA (Consorzio per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica nelle scienze del mare), finanziato dell'ambito del POR Puglia 2000-2006, Asse IV "Sistemi locali di sviluppo - Misura 4.13 'Interventi di supporto alla competitività ed all'innovazione del sistema pesca' - Sottomisura 4.13D2 'Azioni realizzate dagli operatori del settore: azioni di interesse collettivo e Centro Servizi'". Si segnala, inoltre, che non vi è l'obbligo di designare come SIC tutte le aree interessate da posidonieto. Ne consegue, pertanto, che non essendovi SIC marini nell'area, ed essendo stato giudicato sufficiente a livello europeo il contributo dei SIC già individuati per *habitat* prioritario di interesse comunitario 1120 "prateria di posidonia", ad oggi non si ritiene necessario intervenire";

a parere degli interpellanti, i rilievi ministeriali, tuttavia, oltre ad essere assai scarni dal punto di vista argomentativo, risultano connessi a delle fonti assai datate;

considerato, altresì, che:

in data 6 agosto 2017, "seashepherd" rendeva noto che "i volontari di Sea Shepherd Italia, coadiuvati da alcuni cittadini di Melendugno, hanno concluso delle immersioni subacquee nel tratto di costa di fronte la spiaggia denominata "San Basilio", tra le marine di San Foca di Melendugno e Torre Specchia Ruggieri, dove è in progetto la realizzazione dell'approdo del gas-

dotta Trans Adriatic Pipeline (TAP). Obiettivo delle immersioni è la verifica della presenza di fanerogame marine, in particolare della Posidonia Oceanica e della Cymodocea Nodosa, che costituiscono veri e propri ecosistemi protetti dalla Convenzione "Rete Natura 2000" della Comunità Europea";

all'uopo, veniva specificato che "Come noto, l'autorizzazione alla realizzazione del TAP è soggetta a svariate prescrizioni come quella che impone l'uscita in mare del citato "microtunnel" (detto exit point) ad un minimo di cinquanta metri dalle piante di Posidonia Oceanica e Cymodocea Nodosa con l'unico scopo di proteggere questo habitat";

nella citata fonte, infine, si evidenziava che il *team* dei subacquei di "Sea Shepherd Italia" "Si è recato sulle coordinate previste per l'exit point e, percorrendo un percorso di cinquanta metri sottacqua lungo la rotta prevista del gasdotto, ha verificato la reale situazione e l'osservanza di tale importante prescrizione. Mediante due boe posizionate con l'ausilio di precisi segnaletori GPS sono stati marcati con precisione il punto di inizio e fine dell'immersione. Grazie ad una cima posizionata tra le boe si è andato a definire, con una discreta precisione, il percorso da seguire per i sommozzatori. Il tutto è stato documentato con l'ausilio di videocamere subacquee. Risultato del sopralluogo subacqueo: si è riscontrato che l'exit point è a pochi metri dalle praterie di fanerogame e non a cinquanta come prescritto. L'esito della risultanza dimostra chiaramente che la prescrizione all'autorizzazione non è stata rispettata nel progetto";

considerato, infine, che:

nel seminario biogeografico marino del 29 settembre 2016, svoltosi a Malta con i membri della Commissione europea e i rappresentanti del Ministero per l'ambiente, della tutela del territorio e del mare e delle regioni, sono state evidenziate insufficienze e riserve scientifiche nei confronti della "Rete Natura 2000" italiana e, in particolare, per la Regione Puglia la mancanza di siti di importanza comunitaria marini istituiti *ad hoc* per la conservazione degli *habitat* 1170 "Scogliere" e 8330 "Grotte marine sommerse o semisommerse", *habitat* marini presenti in Allegato I alla direttiva 92/43/CEE, e presenti nel territorio regionale;

a causa delle insufficienze e riserve scientifiche emerse durante i seminari biogeografici terrestri del 2015 e marino del 2016, la Commissione europea ha aperto il caso EU Pilot 8348/16 ENVI "Completamento della designazione della Rete Natura 2000 in Italia", richiedendo all'Italia in quale modo e con quali tempi intende risolvere le stesse,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano fondamentale, sulla base delle evidenze di cui in premessa, sollecitare presso le opportune sedi ogni azione necessaria, volta a provvedere al censimento e a riconoscere, mediante appositi atti e provvedimenti e attraverso soggetti referenti e collaboratori scientifici di comprovata esperienza, affidabilità e imparzialità, i siti/biotopi di importanza comunitaria presenti nel tratto di mare antistante le coste di Melendugno, al fine di assicurare l'a-

dozione nel proposto sito di importanza comunitaria delle opportune misure per evitare il degrado, nonché la perturbazione, degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie ivi presenti, come prescritto dalla direttiva Habitat e al fine del loro inserimento nella rete ecologica europea "Natura 2000";

se risulti che siano stati effettivamente adottati tutti i disposti accorgimenti, volti a proteggere le praterie di Posidonia e Cymodocea nodosa, nonché qualsivoglia area ambientalmente sensibile, con precipuo riferimento al rispetto delle distanze prescritte, alla corretta individuazione degli affioramenti e delle conformazioni naturali aventi valenza ecologica;

quale sia lo stato di ottemperanza delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale n. 223 del 2014, con specifica attinenza a quelle riguardanti l'efficace protezione e salvaguardia delle praterie di Posidonia e/o Cymodocea nodosa e gli ecosistemi marini in generale;

se non ritengano, per quanto concerne la corretta individuazione ed indicazione della posidonia oceanica, sollecitare un aggiornamento delle mappature e delle cartografie fornite dalla Regione Puglia attraverso lo svolgimento di specifiche attività di campionamento biologico e di rilevamento dei parametri ecologici di riferimento, in modo da chiarire e sanare eventuali discrepanze con l'attuale stato dei luoghi;

se non intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché si indaghi circa eventuali inadempienze, inerzie e connesse gravi responsabilità degli enti coinvolti, con particolare riferimento alle supposte azioni/omissioni della Regione Puglia e alla corretta individuazione e proposta in tempi congrui dei siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000";

se non intendano adottare opportune misure di competenza volte a un concreto superamento delle evidenziate insufficienze e riserve scientifiche nei confronti della "Rete Natura 2000" italiana e, in particolare, in ordine alla evidenziata mancante istituzione di siti di importanza comunitaria *ad hoc* nella Regione Puglia;

se non reputino fondamentale scongiurare la sistematica violazione a livello nazionale della vigente normativa comunitaria in materia ambientale e del diritto dell'Unione, nonché la gravissima e perdurante impermeabilità del nostro ordinamento a recepire in maniera adeguata le prescrizioni comunitarie, foriera di numerose procedure di infrazione;

se non ritengano che l'intero *iter* riguardante la realizzazione del gasdotto TAP sia profondamente inficiato da gravi anomalie riguardanti le singole fasi e procedure, a cui si aggiungono evidenti irregolarità sotto il profilo tecnico e procedimentale, fortemente lesive dell'ambiente e del paesaggio.

(2-00482 p. a.)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

Stefano ESPOSITO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

la tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni da cittadini, enti ed imprese, quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria;

il Testo unico ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, prevedeva all'articolo 195, comma 2, lettera e), l'emanazione di un decreto attuativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, per definire i criteri per l'assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani;

tuttavia, l'atteso decreto, a 11 anni di distanza, non è stato a tutt'oggi emanato e il lungo silenzio normativo in materia, ha creato e continua a creare numerosi problemi, polemiche e contrasti tra comuni e imprese in ordine al pagamento della TARI;

le aziende hanno sempre contestato ai comuni la illegittimità dell'assimilazione dei rifiuti di produzione a quelli urbani e i comuni, dal canto loro, hanno scelto liberamente la tassazione da applicare, ottenendo anche diverse vittorie processuali;

visto che:

in materia, la Corte di cassazione, con sentenza 22 settembre 2017 n. 22130, ha stabilito che per l'applicazione della TARI nelle diverse superfici aziendali, deve essere dichiarata nel regolamento comunale l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, per quantità e qualità;

la stessa Corte di cassazione ha poi precisato che: «i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluenza che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali, per le specifiche caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell'attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse, i rifiuti devono considerarsi urbani per esclusione, salvo che non siano classificati rifiuti tossici o nocivi, e la superficie di tali locali va ricompresa per intero nell'ambito della superficie tassabile (uffici, depositi, servizi ecc.)»;

l'impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione

dei locali. La Cassazione ha precisato che: «La situazione che legittima l'esenzione si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti. La funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa»;

considerato che:

in questo scenario di incertezze e oscillazioni giurisprudenziali, da notizie giornalistiche si apprende che il Ministero dell'ambiente starebbe per emanare l'atteso decreto attuativo e che tale decreto escluderebbe l'applicabilità della TARI ai magazzini e alle attività commerciali medio-grandi;

se tale previsione dovesse corrispondere al vero, si avrebbero inevitabilmente ripercussioni negative sui costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, col rischio che altri utenti si debbano far carico del finanziamento di tale servizio delle aziende garantite dall'esenzione,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie giornalistiche relative, sia all'imminente emanazione del decreto attuativo, sia al contenuto del provvedimento, in ordine all'esclusione dell'applicabilità della TARI ai magazzini e alle attività commerciali medio-grandi;

qualora le notizie riportate dovessero corrispondere al vero, se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rivedere quanto previsto dal provvedimento, per far sì che i costi derivanti dall'esenzione della TARI per le citate attività commerciali non ricadano ancora una volta sui cittadini.

(3-04036)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CONSIGLIO, CENTINAIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende delle falle gravissime sulla protezione dei dati che hanno investito il sistema informatico per la gestione dello "spesometro": dal portale, infatti, è stato possibile accedere, da parte dei contribuenti, alla parte relativa alla consultazione delle ricevute di trasmissione altrui;

nonostante le rassicurazioni date, la settimana scorsa, dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, in sede di audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria, i sindacati dei commercialisti hanno segnalato la persistenza del problema;

nella nota congiunta delle sigle sindacali si legge infatti come la situazione fosse rimasta immutata e che "per quanto riguarda il problema del codice fiscale è stato inserito un alert che informa l'utente sul rispetto della normativa sulla *privacy* e sulle responsabilità connesse agli eventuali abusi che possono essere rilevati";

dunque, questo potrebbe far supporre, si legge ancora nella nota, che "la possibilità di accessi indebiti non sia stata tecnicamente bloccata, eppure il servizio è stato nuovamente reso disponibile *on line*". Le sigle sindacali, quindi, hanno chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate "un'immediata verifica ispettiva e, qualora le segnalazioni di irregolarità fossero confermate, la sospensione dell'adempimento fino a quando non saranno messi a disposizione mezzi di trasmissione sicuri". Hanno chiesto, altresì, che "il Governo comunichi ad intermediari e contribuenti una proroga lunga e ragionevole e la sospensione delle sanzioni *tout court*";

il viceministro dell'economia Casero, dal canto suo, ha dichiarato che sarà concesso un congruo numero di giorni per la trasmissione dei dati, mentre il Ruffini ha rassicurato che, dopo l'interruzione di tre giorni, Sogei ha poi ripristinato il servizio e confermato all'Agenzia delle entrate che, dopo gli interventi ed i *test* eseguiti, non persisteva più nessun problema di *privacy*;

da nuove agenzie di stampa, si apprende che, nella giornata del 4 ottobre 2017, il sistema ha presentato nuovi intoppi telematici: molti studi professionali si sono visti scartare gli invii effettuati tra le ore 17 di lunedì e le ore 10,30 di martedì, senza l'indicazione dell'errore commesso. Come deciso nel nuovo vertice al Ministero con l'amministratore delegato di Sogei, questi utenti dovranno quindi rinviare i dati;

come ha dichiarato il direttore generale di AssoSoftware, questo, "oltre a creare disagio e problemi agli utenti, porrebbe un'ombra sul funzionamento del sistema di interscambio che in questo caso non sarebbe stato in grado di elaborare correttamente i dati ricevuti chiedendo all'utente un nuovo invio";

si tenga presente che questi rifiuti non motivati si erano già verificati in precedenza, ma in misura contenuta, e l'indicazione che era stata data era di considerare questi invii validi. Ora, invece, l'errore ha riguardato moltissimi gestionali, probabilmente troppi per essere rielaborati;

il Garante per la protezione dei dati personali, ieri mattina, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri per sottolineare l'importanza della tutela dei dati personali durante il processo di trasformazione tecnologica del nostro Paese. In merito, il presidente dei commercialisti Massimo Miani ha dichiarato che "la presa di posizione di Soro certifica di fatto la gravità della situazione creatasi in queste settimane sullo spesometro. Un adempimento sulla cui complessità avevamo immediatamente messo in guardia tutti i nostri interlocutori istituzionali",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga imprescindibile, considerati i continui problemi telematici tali da generare un generale clima di incertezza e difficoltà per gli utenti, prorogare la scadenza per l'invio dei dati dello spesometro anche oltre il 16 ottobre, data proposta dal Ministero, e, soprattutto, sospendere l'irrogazione di qualsiasi tipo di sanzione, dato che l'eventuale mancata trasmissione dei dati dipende esclusivamente dal malfunzionamento del sistema informatico.

(4-08190)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, da organi di stampa, si apprende che alcuni ragazzi dell'istituto IPSEOA "A. Farnese" di Caprarola (Viterbo) hanno lavorato presso la festa del Partito democratico di Roma in concomitanza di un evento in cui era presente la ministra Valeria Fedeli e che la stessa attività sarà mutuata ai fini dell'attività di alternanza scuola lavoro;

considerato che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, la "Buona scuola", ha disciplinato, dal comma 33 al 43 dell'articolo 1, i percorsi dell'alternanza scuola-lavoro, "al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti";

le disposizioni prevedono 400 ore da dedicare al progetto per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei, con la possibilità di svolgere tali attività anche durante la sospensione delle attività didattiche;

ritenuto che:

a parere degli interroganti, se le notizie riportate fossero vere, significherebbe tradire le "buone pratiche" sperimentate in questi anni dalla scuola italiana, in quanto, seppure condivise dalle famiglie, dagli studenti e dai componenti del consiglio d'istituto, così come si legge sugli organi di stampa, risultano inopportune rispetto alla ricaduta pedagogica;

altresì, ad opinione degli interroganti in molti casi le attività di alternanza scuola-lavoro, così come quelli di *stage* o tirocini previsti nei vigenti percorsi di istruzione e formazione, si trasformano in un'esperienza di lavoro nero o addirittura, come nel caso citato, in un momento in cui viene lesa la libertà di pensiero degli studenti, oltre a rappresentare una grave offesa al mandato statutario della scuola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, anche per tramite dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio, non ritenga di dover appurare i fatti descritti;

se non intenda attivarsi per promuovere correzioni alle criticità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, come impostati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, e prevedere l'eliminazione del numero di ore obbligatorie;

se non voglia rendere operativa la carta dei diritti delle studentesse e degli studenti, definita al comma 37 dell'art. 1 della legge n.107, previo parere e autorizzazione degli organi preposti.

(4-08191)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, LANIECE, ORELLANA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con nota del 15 settembre 2017, n. 104162, ha stabilito l'obbligo della forma scritta e della registrazione dei contratti di comodato agrario per accedere alle agevolazioni sul carburante agricolo;

l'oggetto della nota riporta: "Impiego agevolato di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/95. D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Carburanti utilizzati in lavori agricoli. Contratto di comodato di fondi rustici. Obbligo di forma scritta e registrazione";

nella nota viene così precisato: "Il D.M. n. 454/2001, nel dettare le norme di esecuzione dell'agevolazione di cui in oggetto, ne individua i soggetti legittimati al beneficio e gli adempimenti cui gli stessi sono tenuti per la concreta fruizione dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa. L'art. 2, comma 9, del citato decreto ministeriale ammette all'impiego agevolato anche i consumi di prodotti impiegati per lavorazioni effettuate su terreni condotti in affitto prescrivendo, in allegato alla richiesta del beneficio da parte dell'avente titolo, la presentazione di idonea documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del contratto. Richiamato il campo di applicazione dell'agevolazione in esame fissato dalle norme regolamentari, la successiva risoluzione n. 2/D del 19.3.2003 ha esteso, in via interpretativa, la sfera di operatività del beneficio fiscale ammettendo alla fruizione di prodotti agevolati anche i consumi inerenti attività agricole esercitate su terreni condotti a titolo di comodato. Tanto, tenendo conto del carattere oggettivo dell'impiego agevolato di che trattasi, legato all'effettuazione di determinate e specifiche colture, e del diffuso ricorso al negozio del comodato per trasferire il godimento di fondi rustici, salvo restando in ogni caso l'osservanza degli adempimenti prescritti dal citato art. 2, comma 9. A chiarimento di dubbi interpretativi sorti nell'applicazione della risoluzione n. 2/D ed alla luce anche della successiva evoluzione normativa in materia di registrazione dei contratti, in special modo quando ricorrono agevolazioni tributarie, si precisa che per accedere al beneficio fiscale in esame il contratto di comodato di terreni deve necessariamente assumere forma scritta ed essere sottoposto a registrazione. Impongono tale prescrizione evidenti ragioni di tutela dell'interesse fiscale a fronte di casi registratisi di distrazione d'uso del prodotto ad aliquota ridotta: analogamente a quanto già operato da questa Agenzia per altre fattispecie agevolate, costituiscono presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'agevolazione una chiara identificazione del soggetto avente titolo e dell'effettivo possesso ed utilizzo del terreno nel pe-

riodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso. Codeste Direzioni provvederanno a comunicare il contenuto della presente direttiva ai competenti organi delle Regioni o delle Provincie affinché ne diano notizia agli uffici incaricati dell'assegnazione dei carburanti agevolati, per garantirne comunque la generale, omogenea, applicazione in vista della prossima richiesta di assegnazione di cui all'art. 2, comma 3, del D.M. n. 454/2001, ove si rilevino fattispecie difformi. Vengono fatti salvi, naturalmente, gli accertamenti da cui scaturisce il recupero del tributo a seguito di rilevata distrazione del prodotto dagli usi agevolati";

considerato che il comma 12 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, risultante da un emendamento presentato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, recita: "Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999";

preso atto che:

le zone montane sono caratterizzate da un'esasperata polverizzazione particellare e in molti casi, dove ad esempio manca l'accordo fra i proprietari o dove gli stessi risultano irreperibili, è oltremodo difficile verificare la volontà espressa a concedere in uso il bene. Tanto per fare un esempio, nel territorio della sola provincia autonoma di Trento si dovrebbero produrre, da parte degli agricoltori, contratti di comodato o affitto regolarmente registrati per circa 130.000 particelle a prato stabile (120.000 comodati e 10.000 affitti);

sono evidenti i costi, sia economici che in termini di tempo, che un obbligo di questo tipo comporterebbe per gli agricoltori di montagna, i quali rinuncerebbero a formalizzare il diritto di coltivazione e al diritto del carburante agevolato, con il rischio che migliaia e migliaia di particelle rimangono incolte e abbandonate, con grave danno dal punto di vista della produzione agroalimentare, dell'immagine turistica del nostro territorio, del mantenimento ambientale;

tenuto conto che il 28 settembre 2016 è stato accolto come raccomandazione, alla Camera dei deputati, l'ordine del giorno 9/00065-A/008 a firma Plangger e altri, nel quale, al fine di contrastare la desertificazione demografica e l'abbandono dei terreni agricoli, soprattutto montani, il Governo si impegna ad inserire, nell'ambito della predisposizione del piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, azioni volte ad alleggerire l'onere di spesa per le contrattazioni fra privati che hanno per oggetto esclusivamente fondi agricoli;

considerato infine che:

nel corso della XVII Legislatura, soprattutto nell'ambito delle leggi di bilancio, sono state introdotte varie misure riguardanti agevolazioni tributarie per i trasferimenti di fondi rustici, anche grazie ad emendamenti proposti dall'interrogante e dal Gruppo per le Autonomie. Si pensi, per esempio, alla modifica dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che detta la disciplina dei tributi applicabili ai trasferimenti immobiliari a decorrere dal 1° gennaio 2014. Infatti, la legge di stabilità per il 2014 ha novellato tale articolo precisando che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni vigenti ivi prevista non si applica alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con cui sono state disposte agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Se ciò non fosse avvenuto, gli agricoltori piuttosto che spendere soldi per i contratti di compravendita di centinaia di migliaia di piccole e piccolissime particelle fondiarie avrebbero preferito lasciarli incolti;

la previsione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli va quindi assolutamente corretta per le particelle sotto i 5.000 metri quadri in territori di montagna, nonché per i prati e pascoli in generale situati nei territori di montagna; in caso contrario, si vanificherebbero gli sforzi che il Governo ha messo in campo con le leggi finora approvate, ultima quella sui piccoli comuni, sulla salvaguardia ambientale contro il dissesto idrogeologico, eccetera,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non siano del parere che la nota appena diramata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in merito alle agevolazioni sul carburante agricolo contrasti non solo con quanto contenuto nella disposizione di legge per i territori montani, ma anche con la volontà politica ribadita dall'ordine del giorno approvato dal Governo;

se non ritengano opportuno proseguire lungo il processo di semplificazione avviato, tanto più se applicato al settore dell'agricoltura e ai territori montani, che ancora stentano a raggiungere livelli di adeguata remunerazione;

quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare al fine di sospendere il dispositivo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sicuramente controproducente economicamente per le aziende agricole.

(4-08192)

ORRU', AMATI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, FABBRI, MARGIOTTA, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SPILABOTTE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AGEA, istituita con decreto legislativo n. 165 del 1999, svolge funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore dei contributi stabiliti dalla politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea;

l'AGEA in Sicilia cura, in qualità di organismo pagatore, l'esecuzione di tutti gli adempimenti affidati dalla normativa europea e nazionale, così come previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 1999 nelle Regioni in cui detti organismi pagatori non risultano costituiti;

in data 23 marzo 2017 è stata presentata l'interrogazione 4-07252, a prima firma Orrù, nella quale si chiedeva al Ministro in indirizzo di sollecitare AGEA affinché indicasse tempi certi in cui avrebbe provveduto ad effettuare, alle imprese beneficiare, i pagamenti delle annualità 2015 e 2016 relative al bando bio 2015 inserito nel PSR 2014-2020, misura 11;

considerato che:

il Ministro in data 4 maggio 2017, rispondendo all'interrogazione, ha affermato che i ritardi nei pagamenti da parte di AGEA sono derivati dalle procedure informatiche relative ai pagamenti stessi e che al termine delle suddette procedure si sarebbe avviata la fase di pagamento da parte di AGEA, di fatto dando soltanto le motivazioni del ritardo e non rispondendo alla richiesta di indicare tempi certi in merito ai pagamenti delle annualità 2015 e 2016 del bando bio 2015;

il programma di sviluppo rurale (PSR) rappresenta lo strumento di attuazione del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) e anche lo strumento di finanziamento per eccellenza della politica di sviluppo rurale;

la Sicilia è una regione che basa la propria economia prevalentemente sul settore agricolo e le misure del PSR si concretizzano in bandi di gara che rappresentano lo strumento con cui l'Europa chiama diversi soggetti a partecipare alle misure, essendo una delle regioni con il maggior numero di attività agricole biologiche d'Italia, con più di 300.000 ettari di produzione biologica;

l'AGEA in qualità di organismo pagatore è in notevole ritardo con l'erogazione dei pagamenti per la Sicilia relativi alle annualità 2015 e 2016 del bando bio 2015, creando così ulteriori danni alle aziende siciliane, tra cui molte con sede nella provincia di Trapani, già piegate dalla crisi finanziaria degli ultimi anni;

considerato inoltre che:

in data 17 maggio 2017 durante l'audizione avuta presso la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati il direttore dell'AGEA, Papa Pagliardini, ha affermato che i ritardi nei pagamenti sono dovuti al sistema SIN (sistema informativo nazionale per lo sviluppo in agricoltura) e ai *partner* industriali di quest'ultimo e che entro il mese di settembre 2017 tutti i pagamenti relativi al bando bio 2015 sarebbero stati erogati;

ad oggi, sulle circa 5.300 domande di contributo ammesse, AGEA ha erogato finanziamenti solo per circa 1.700 istanze, e nella maggior parte si tratta di pagamenti parziali rispetto alle somme indicate nell'elenco previsto;

nei casi dei pagamenti parziali il sistema informativo AGEA riporta nelle schede delle singole aziende il pagamento come saldo spettante in riferimento all'annualità 2015, impedendo di fatto l'allineamento dei blocchi riscontrati dagli operatori dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

considerato infine che gli imprenditori agricoli siciliani, in particolare quelli della provincia di Trapani, sono allo stremo sia a causa della siccità che ha colpito il territorio sia perché attraverso il mancato finanziamento da parte di AGEA si vedono negato un diritto che spetta loro per legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ritardi nei pagamenti da parte di AGEA relativi alle annualità 2015 e 2016 del bando bio 2015 inserito nel PSR 2014-2020, misura 11;

se sia a conoscenza delle motivazioni e se non ritenga di dover intervenire presso AGEA affinché, con la massima sollecitudine, provveda all'immediata erogazione dei contributi alle imprese agricole beneficiarie della misura riconosciuta.

(4-08193)

CERONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

da oltre un anno le regioni dell'Italia centrale Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono state interessate da una serie di eventi sismici che ha messo in ginocchio i territori delle medesime regioni;

provvisoriamente decine di migliaia di sfollati sono stati trasferiti sulla costa in attesa che vengano costruite le strutture abitative di emergenza (SAE);

l'interrogante ha proposto e sollecitato più volte l'acquisto del patrimonio edilizio invenduto per fornire una prima sistemazione alle famiglie che hanno perso la casa e che ad oggi non è stato acquistato un solo appartamento invenduto;

notizie di stampa riportano che le prime SAE realizzate hanno un costo di 6.750 euro al metro quadro, superiore al costo al metro quadro di un immobile di lusso al centro di Roma o di Milano, e che per la loro realizzazione ed accessibilità sono necessari estenuanti procedimenti burocratici della durata di mesi, rendendo peraltro più economiche, rapide ed efficaci procedure sia di acquisto di nuovi appartamenti che di ricostruzione totale degli edifici crollati o demoliti a seguito dei danni;

a quanto risulta, ad oltre un anno di distanza dalle prime scosse i lavori di ricostruzione sono stati avviati solamente in un'esigua minoranza dei siti interessati, mentre in gran parte sono ancora presenti macerie e che an-

che le SAE sono state consegnate solamente in numero di 966 su 3.699 ordinate;

nonostante le ordinanze di protezione civile emesse che permetterebbero la presentazione dei progetti, gli uffici preposti non evadono le pratiche nei 60 giorni come previsto a causa della carenza di addetti e di competenze tecniche e per l'impossibilità di accesso ai modelli MUDE (modello unico digitale per l'edilizia) per le pratiche di ricostruzione pesante, ossia le più urgenti, cosicché la maggior parte dei pagamenti non è ancora stata effettuata, o ha impiegato per arrivare oltre 5 mesi dalla data di richiesta;

a causa dei ritardi, le rimanenti SAE non saranno pronte nemmeno per questo inverno, e, al contempo, nel 2018 i residenti saranno tenuti a riprendere a pagare i mutui anche di case inagibili, restituendo in 9 mesi i fondi concessi, ma nella maggior parte dei casi non pervenuti, in 12 mesi dalla busta paga,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato effettivo della ricostruzione, ad oltre un anno e un mese dal primo evento tellurico;

quali siano i costi previsti per la realizzazione delle SAE e se quelli sostenuti effettivamente siano coperti dai fondi stanziati;

se si ritenga che i costi per la realizzazione delle SAE risultano spropositati e che esistessero, ed esistano tuttora, soluzioni più economiche e al contempo più efficienti;

quale strada si intenda intraprendere per sbloccare la ricostruzione ferma a causa degli appesantimenti burocratici e rendere possibile il ripristino di condizioni di vita accettabili per le famiglie colpite dal sisma;

quali azioni il Governo intenda intraprendere affinché sia superata questa contingenza e si possa, dopo oltre un anno dalle prime scosse, permettere alle famiglie dell'area del cratere di riacquistare condizioni di vita dignitose.

(4-08194)

CASSINELLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la città di Genova necessita di urgenti interventi di potenziamento del trasporto pubblico ed in particolare dell'ampliamento della rete cittadina su ferro;

attualmente l'unica linea di metropolitana si estende per sole otto stazioni su una lunghezza complessiva di appena 7,1 chilometri;

il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha nei giorni scorsi affidato ad un *team* di ricercatori dell'Università di Genova, guidato dal professor Enrico Musso, l'incarico di elaborare il piano urbano della mobilità sostenibile, secondo le linee guida dell'Unione europea;

stando alle prime anticipazioni, il piano prevedrebbe, in particolare, lo sviluppo di una rete tranviaria di superficie estesa per circa 20 chilometri, con la realizzazione di nuove linee verso i quartieri Foce, Nervi e Prato, nonché verso il Ponente cittadino (Sampierdarena-Cornigliano-Sestri);

permane, fra le priorità, anche il completamento della linea di metropolitana esistente, segnatamente in direzione del quartiere di San Fruttuoso (fermata di piazza Martinez);

secondo notizie di stampa, sulla base di queste prime valutazioni, il sindaco avrebbe già sottoposto tali priorità all'attenzione del Ministro in indirizzo;

un'azienda del settore *leader* nel mondo e fortemente radicata nel territorio genovese, Ansaldo Sts, si sarebbe detta interessata all'esecuzione del progetto;

il costo per realizzare l'opera è valutabile in alcune centinaia di milioni di euro, in conseguenza di quali saranno gli effettivi sviluppi delle linee,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere in relazione all'ampliamento della linea metropolitana di Genova e allo sviluppo della futura rete tranviaria della città, con particolare riferimento alla copertura finanziaria dell'opera ed all'eventualità di ricorrere alla finanza di progetto.

(4-08195)